

SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

641° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 2005

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	Pag.	3
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	»	42
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	»	80

**Commissioni bicamerali**

Per l'infanzia . . . . .	Pag.	81
--------------------------	------	----

**Commissioni monocamerali d'inchiesta**

Sul personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace . . . . .	Pag.	82
---	------	----

---

<b>CONVOCAZIONI</b> . . . . .	Pag.	85
-------------------------------	------	----

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 2005

**766<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 10,15.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria** (Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che, nella seduta pomeridiana di ieri, la Commissione ha reso parere sugli emendamenti relativi agli articoli 4, 5 e 6, ovvero recanti articoli aggiuntivi, del disegno di legge in titolo, ad eccezione della proposta 5.5 (testo 2), che è stata accantonata. Al riguardo, fa presente che il Governo ha provveduto a trasmettere la relazione tecnica relativa a tale emendamento, che può quindi essere esaminato, contestualmente alle successive proposte, riferite agli articoli 7 ed 8, che invita il relatore ad illustrare.

Il relatore FERRARA (FI) illustra i citati emendamenti relativi agli articoli 7 e 8 (escluse le proposte 7.11 e 7.15) ovvero recanti articoli aggiuntivi, del decreto-legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che sembrano derivare nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate, non quantificati e non coperti, dagli emendamenti: 7.3, 7.4, 7.5, 7.8, 7.9, 7.10, 7.13, 7.18, 7.19, 7.0.1, 7.0.8, 7.0.21, 7.0.22, 7.0.23, 7.0.24, 7.0.25, 7.0.26, 7.0.27, 7.0.28, 7.0.29, 7.0.30, 7.0.31, 7.0.32, 7.0.33, 7.0.34, 7.0.38, 7.0.39,

7.0.40, 7.0.44 e 7.0.45. Ritiene poi necessario valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalle proposte: 7.1 (per la quale occorre una quantificazione debitamente verificata degli effetti finanziari per verificare se la soppressione dell'articolo 7 sia compensata dalle misure ivi previste); 7.2, 7.6, 7.7, 7.12, 7.0.3, 7.0.7 e 7.0.46 (dei cui effetti occorre acquisire una quantificazione al fine di escludere che non derivino ulteriori oneri per la finanza pubblica); 7.14 (che sopprime il riferimento al periodo di imposta in corso); 7.16 e 7.17 (in materia di esenzione dall'ICI, valutando l'opportunità di precisare che si tratta dell'interpretazione del combinato disposto dell'articolo 1, comma 7, lettera *i*), del decreto legislativo n. 504 del 1972, ivi richiamato, e dell'articolo 73, comma 1, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come rinumerato dal decreto legislativo n. 344 del 2003); 7.0.2 (che attribuisce alle regioni le obbligazioni che gravano, a legislazione vigente, sulle società scaturite dalla trasformazione di aziende già appartenenti agli enti territoriali); 7.0.4, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.9, 7.0.10, 7.0.11 (che intervengono sulla disciplina sugli studi di settore); 7.0.17, 7.0.18, 7.0.19 e 7.0.20 (che consentono la rateizzazione dell'IVA dovuta per l'adeguamento agli studi di settore); 7.0.35 (in relazione al cui primo periodo occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse richiamate con riferimento all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 35 del 2004 e di cui occorre altresì valutare gli effetti della sospensione dei termini disposta dal secondo periodo); 7.0.36 e 7.0.37 (che intervengono in materia di agevolazioni per le aree svantaggiate), 7.0.42 (che reca norme sui beni demaniali); 7.0.43 (in relazione al quale occorre valutare se dia luogo a minori entrate o a maggiori oneri per l'eventuale rimborso di sanzioni); 8.4 (che dispone ulteriori agevolazioni contributive per chi prosegua il rapporto di lavoro oltre il limite di 40 anni di anzianità contributiva).

Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti relativi agli articoli 7 e 8.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favorevole sulla proposta 5.5 (testo 2), in quanto reca una idonea copertura e non presenta problemi dal punto di vista finanziario, come confermato dalla relazione tecnica trasmessa. Fa inoltre presente che il debito ivi indicato dello Stato nei confronti della Regione siciliana scaturisce dalla sentenza della Corte costituzionale n. 306 del 13 ottobre 2004 ed è, come tale, un atto dovuto.

In merito agli emendamenti relativi agli articoli 7 ed 8, esprime avviso contrario su tutte le proposte segnalate dal relatore come suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, ad eccezione degli emendamenti 7.13 e 7.0.36 (di analogo contenuto), che ripropongono la disposizione di carattere interpretativo in materia di accesso ai benefici per gli investimenti agevolati nelle aree svantaggiate, ai fini dell'acquisto di immobili destinati ad attività produttive, che era contenuta nel decreto-legge n. 163 del 2005, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, e che la Commissione bilancio aveva già valutato in

senso favorevole in sede di esame del relativo disegno di legge di conversione (atto Senato n. 3587), poi decaduto. Pertanto, poiché non sussistono effetti negativi di gettito, esprime avviso favorevole sulle citate proposte emendative, nonché sull'emendamento 7.0.1, anch'esso ininfluenza ai fini finanziari.

Formula poi avviso contrario sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.6, 7.7, 7.11, 7.15, 7.0.7 e 7.0.46, nonché 7.14 (in quanto sopprime il riferimento al periodo di imposta in corso). Si riserva, invece, di replicare in altra seduta in merito all'emendamento 7.0.3.

In merito agli emendamenti 7.16 e 7.17, precisa che essi ripropongono la disposizione di carattere interpretativo (già presente nel citato decreto-legge n. 163) in tema di esenzione ICI per immobili utilizzati da soggetti che svolgono esclusivamente attività assistenziali, con la quale si precisa che l'esenzione compete a prescindere dalla natura eventualmente commerciale svolta nell'immobile stesso. Si tratta di una formula aderente al dettato della legislazione vigente (nonché, per quanto concerne la Chiesa cattolica, al concordato tra Italia e Vaticano), che chiarisce una questione applicativa a fronte di una pronuncia giurisdizionale difforme. Esprime pertanto avviso favorevole, sulle citate proposte emendative, in quanto non comportano effetti negativi di gettito, pur concordando con l'opportunità di specificare meglio i riferimenti normativi ivi indicati, come segnalato dal relatore.

Analogamente, esprime avviso favorevole sull'emendamento 7.0.2, che stabilisce che le disposizioni previste dall'articolo 115 del decreto legislativo n. 267 del 2000, concernenti la trasformazione delle aziende speciali (che svolgono servizi per gli enti locali) in società per azioni, si applicano anche alle privatizzazioni di enti ed aziende delle Regioni. Si tratta anche in tal caso di una disposizione già contenuta nel citato disegno di legge n. 3587, dalla quale non derivano effetti finanziari negativi per l'erario. Relativamente alle altre proposte segnalate dal relatore, fa presente poi di non avere nulla da osservare, per i profili di competenza, sugli emendamenti 7.0.4, 7.0.5 e 7.0.6, mentre esprime avviso contrario sugli emendamenti 7.0.9, 7.0.10 e 7.0.11, che intervengono in materia di studi di settore. Circa gli emendamenti 7.0.17, 7.0.18, 7.0.19 e 7.0.20, si pronuncia in senso favorevole, non rilevandosi effetti onerosi dalle disposizioni ivi richiamate, considerato che il versamento rateizzato dell'IVA dovuta per l'adeguamento agli studi di settore è comunque subordinato al pagamento degli interessi ed in ogni caso il pagamento completo deve avvenire entro il mese di novembre dell'anno in corso. In merito alla proposta 7.0.35, esprime avviso favorevole, confermando la disponibilità delle risorse richiamate al primo periodo, mentre in relazione alla sospensione dei termini disposta dal secondo periodo precisa che ha un valore meramente procedurale.

Esprime poi avviso contrario sulle proposte 7.0.37 e 7.0.42, in quanto onerose, nonché avviso favorevole sull'emendamento 7.0.43, al quale non risulta associabile alcun effetto finanziario, mentre si pronuncia in senso negativo sull'altro emendamento 8.4, dal quale derivano nuovi o maggiori

oneri. Infine, segnala di non avere osservazioni da formulare sui restanti emendamenti esaminati relativamente agli articoli 7 e 8 del disegno di legge in titolo.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) esprime avviso contrario sulle proposte 7.13 e 7.0.36, rilevando che le stesse appaiono onerose, come peraltro già evidenziato in occasione dell'esame delle analoghe norme contenute nell'atto Senato n. 3587. Viceversa, manifesta il proprio dissenso sull'eventuale espressione di un parere contrario sulle proposte 7.1, 7.2, 7.6, 7.7, 7.12, 7.0.7 e 7.0.46, rilevando che l'avviso contrario del sottosegretario Maria Teresa Armosino sembra attenere a profili di merito, mentre le suddette proposte sembrano portare maggiori entrate o comunque necessiterebbero di una specifica quantificazione dei relativi effetti finanziari al fine di effettuarne la valutazione. Ciò vale in particolare per l'emendamento 7.0.46, che ridefinisce la disciplina delle ritenute fiscali sugli interessi e sui redditi di capitale.

Chiede poi chiarimenti sugli effetti delle proposte 7.16 e 7.17, richiamando il dibattito svolto in occasione dell'esame delle analoghe norme contenute nel disegno di legge n. 3587, di conversione del decreto-legge n. 163 del 2005. Sottolinea che le norme in esame non possono assolutamente essere considerate meramente interpretative, ma al contrario innovano la legislazione vigente, in base alla quale i soggetti interessati dall'esenzione ICI ivi prevista erano finora tenuti al pagamento dell'imposta, per cui ora si determinerà una rilevante diminuzione delle entrate fiscali per i Comuni. Senza voler contestare l'opportunità dell'agevolazione concessa ai suddetti soggetti, ritiene tuttavia che il Governo debba comunque assumersi chiaramente la responsabilità politica di tale scelta, quantificando altresì le minore entrate derivanti dalle norme in esame e predisponendo la relativa copertura finanziaria.

Chiede poi chiarimenti sugli effetti connessi alle proposte 7.0.2, nonché, per quanto concerne la modifica della disciplina degli studi di settore, agli emendamenti 7.0.4, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.9, 7.0.10 e 7.0.11. Manifesta altresì la propria contrarietà sull'emendamento 7.0.43, mentre in ordine alla proposta 8.4 sottolinea la difficoltà di valutarne gli effetti netti nel confronto tra le ulteriori entrate per i contributi versati agli enti previdenziali e i maggiori oneri per l'erogazione dei corrispondenti trattamenti pensionistici. Ritiene quindi opportuno un approfondimento a tal fine.

Infine, in merito all'emendamento 5.5 (testo 2), pur concordando sulla correttezza della copertura finanziaria ivi prevista, osserva che la relazione tecnica presentata dal Governo fa riferimento solo agli oneri derivanti dalla lettera *a*), mentre non fornisce alcuna informazione su quelli che scaturiscono dalla lettera *b*), che fa riferimento al debito maturato dallo Stato verso la Regione siciliana, per il periodo 2002-2004, sulle spettanze relative alle imposte sulle assicurazioni RC auto, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 306 del 2004. Poiché la norma prevede che l'onere ivi indicato sia un mero acconto sulle suddette spettanze, non appare chiaro quale sia l'importo complessivo dell'onere stesso,

né tanto meno quali saranno i relativi effetti finanziari, trattandosi chiaramente di un debito fuori bilancio. Precisando di non voler contestare il fondamento della sentenza della Corte costituzionale, richiama con fermezza il Governo ad un atteggiamento di serietà e trasparenza nei confronti del Parlamento, invitandolo a fornire adeguate informazioni sulla questione. In particolare, chiede che vengano indicati chiaramente l'ammontare dell'onere derivante dal debito e i relativi effetti sul fabbisogno, anche in considerazione dell'esame del disegno di legge finanziaria 2006 attualmente in corso.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) si associa alle considerazioni critiche del senatore Morando, con particolare riguardo agli effetti onerosi degli emendamenti che apportano modifiche alla disciplina degli studi di settore nonché delle proposte che intervengono in materia di agevolazioni per le aree svantaggiate.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) contesta decisamente la posizione contraria del Governo in merito all'emendamento 7.0.46, sottolineando che la rimodulazione ivi prevista delle ritenute sugli interessi e sui redditi da capitale determina un complessivo aumento del gettito per lo Stato, per cui non si può a suo avviso parlare di un problema di copertura finanziaria. Richiama a titolo di esempio gli effetti positivi che scaturiranno sulla tassazione dei conti correnti bancari, come attestati dai dati forniti dalla Banca d'Italia, e sottolinea che l'emendamento in esame risponde alle esigenze emerse nel recente dibattito sulla ridefinizione dell'imposizione sulle rendite finanziarie, esprimendo il proprio rammarico per l'atteggiamento di chiusura che il Governo sembra mostrare su tale questione.

Il relatore FERRARA (*FI*) concorda sull'onerosità delle disposizioni introdotte dagli emendamenti 7.16 e 7.17, sottolineando la necessità di una relazione tecnica debitamente verificata al fine di valutarne la portata. Chiede quindi chiarimenti sugli effetti delle proposte 7.0.2 e 7.0.43, che appaiono non del tutto evidenti.

In merito all'emendamento 5.5 (testo 2), nel rilevare che per lo stesso non si pone un problema di copertura finanziaria, sottolinea che tale norma rappresenta il punto di arrivo di un lungo ed aspro contenzioso, relativo al complesso dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana, che in passato aveva sostenuto numerose spese per conto del Governo centrale, le quali tuttavia non erano mai state rimborsate, come si può ricostruire da tutta la documentazione ufficiale esistente.

Ricorda che, per risolvere il suddetto contenzioso, su iniziativa del precedente Governo si era fatto ricorso ad un lodo arbitrale, per poi trasferire l'intera vicenda alla Corte costituzionale, che ha infine riconosciuto le ragioni della Regione siciliana. Nel sottolineare quindi l'assoluta fondatezza del credito vantato dalla Regione nei confronti dello Stato, ritiene comunque anch'egli utile che il Governo fornisca un'ulteriore informazione sulla questione.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) chiede chiarimenti sugli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 7.0.36 in materia di agevolazioni per le zone svantaggiate, nonché sulle implicazioni della proposta 8.4 in materia previdenziale.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) interviene in merito alla proposta 8.4, osservando che la stessa appare analoga ad altre a suo tempo presentate dalla propria parte politica. Chiarisce che tale emendamento non introduce effetti negativi per il bilancio degli enti previdenziali, in quanto, consentendo ai lavoratori ivi indicati di versare contributi previdenziali aggiuntivi, apporta un evidente beneficio alle casse degli enti previdenziali, a fronte di un miglioramento dei trattamenti previdenziali erogati estremamente contenuto.

Invita quindi il Governo a valutare con attenzione tale proposta emendativa, che va a risolvere un problema estremamente sentito tra i lavoratori più anziani e preannuncia l'intenzione di aggiungere la propria firma al suddetto emendamento presso la Commissione di merito.

Il presidente AZZOLLINI ritiene opportuno rendere parere non ostativo sulla proposta 5.5 (testo 2), posto che, sotto il profilo della copertura finanziaria, non sussistono problemi. Per quanto concerne la richiesta del senatore Morando di acquisire una più puntuale informazione sull'ammontare complessivo dei relativi oneri e sugli effetti in termini di fabbisogno, anche in considerazione dell'esame dei documenti di bilancio attualmente in corso, auspica che il Governo possa fornire quanto prima tali elementi.

Esprime quindi avviso contrario su tutte le proposte relative all'articolo 7 da cui derivano nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate. Si pronuncia invece in senso favorevole sugli emendamenti 7.13 e 7.0.36, ricordando che già nel corso dell'esame della norma di analogo tenore contenuta nel disegno di legge n. 3587, era emerso il carattere non oneroso della stessa, nonché sulla proposta 7.0.1, chiaramente priva di effetti finanziari. Formula poi avviso contrario sulle proposte 7.1, 7.6 e 7.7, per mancanza della necessaria quantificazione, nonché sulla 7.0.7, in quanto priva di copertura, mentre si esprime favorevolmente sugli emendamenti 7.2 e 7.12, in difformità dall'avviso del rappresentante del Governo, poiché la relativa copertura appare comunque particolarmente ampia.

In merito all'emendamento 7.0.46, rileva che la rimodulazione delle ritenute fiscali ivi prevista produce effetti particolarmente complessi da valutare in assenza di una quantificazione debitamente verificata, per cui la Commissione, secondo una prassi ormai consolidata, deve necessariamente rendere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

In replica ad un intervento del senatore EUFEMI (*UDC*), volto a sollecitare il Governo a fornire in tempi rapidi la suddetta quantificazione e comunque prima della fase di esame in Assemblea del provvedimento in



titolo, conferma fin d'ora la propria disponibilità a rivedere il suddetto parere contrario, ove la citata quantificazione degli effetti finanziari dovesse pervenire in tempo utile alla Commissione bilancio ed invita il Governo ad attivarsi in tal senso.

Si pronuncia poi in senso contrario sull'emendamento 7.14, mentre ritiene opportuno accantonare le proposte 7.0.3, nonché 7.16 e 7.17, rilevando la necessità di acquisire ulteriori informazioni al fine di valutarne i relativi aspetti finanziari. Esprime altresì avviso favorevole sulla proposta 7.0.2, in quanto meramente ordinamentale, nonché sulle proposte 7.0.4, 7.0.5 e 7.0.6, sottolineando che gli adempimenti ivi indicati appaiono meramente ordinamentali e non producono variazioni di gettito negative per lo Stato. Per la medesima ragione tuttavia ritiene opportuno, in difformità dall'avviso espresso dal rappresentante del Governo, rendere parere non ostativo anche sulle altre proposte 7.0.9, 7.0.10 e 7.0.11. Si associa invece all'avviso favorevole del sottosegretario Armosino in merito agli emendamenti 7.0.17, 7.0.18, 7.0.19, 7.0.20 e 7.0.35, nonché all'avviso contrario formulato sulla proposta 7.0.37, manifestamente onerosa.

Evidenzia poi l'opportunità di rendere parere contrario sulla proposta 7.0.42, da cui deriva un'evidente perdita di gettito per l'erario, mentre ritiene ininfluenza dal punto di vista del gettito l'emendamento 7.0.43, sul quale formula pertanto avviso favorevole. Per quanto concerne l'emendamento 8.4, ritiene che non siano chiaramente evidenti effetti di tipo oneroso, per cui propone di rendere sullo stesso un parere contrario, senza richiamo all'articolo 81 della Costituzione. Infine, esprime avviso favorevole su tutte le rimanenti proposte emendative riferite agli articoli 7 e 8 esaminate.

Propone pertanto di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame dei restanti emendamenti, nonché di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminata la proposta 5.5 (testo 2) già accantonata, nonché gli emendamenti relativi agli articoli 7 e 8 (ad eccezione delle proposte 7.11, 7.15, 7.0.3, 7.16 e 7.17), esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 7.3, 7.4, 7.5, 7.8, 7.9, 7.10, 7.18, 7.19, 7.0.8, 7.0.21, 7.0.22, 7.0.23, 7.0.24, 7.0.25, 7.0.26, 7.0.27, 7.0.28, 7.0.29, 7.0.30, 7.0.31, 7.0.32, 7.0.33, 7.0.34, 7.0.38, 7.0.39, 7.0.40, 7.0.44, 7.0.45, 7.1, 7.6, 7.7, 7.0.7, 7.0.46, 7.14, 7.0.37 e 7.0.42, nonché parere contrario sulla proposta 8.4 e parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati.».

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame dei restanti emendamenti viene pertanto rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 11,30, riprende alle ore 12.*

IN SEDE REFERENTE

**(3614) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008**

– (Tabb. 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006

**(3613) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente AZZOLLINI richiama le inammissibilità già pronunciate nella seduta antimeridiana di ieri sugli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 21, ovvero recanti articoli aggiuntivi agli stessi. Fa quindi presente che l'esame riprenderà con l'illustrazione degli emendamenti inerenti all'articolo 14 del disegno di legge n. 3613, precisando che tutti gli emendamenti all'esame nella seduta odierna sono pubblicati nel fascicolo n. 1.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*) dichiara preliminarmente di sottoscrivere gli emendamenti presentati da parte del Gruppo Misto all'articolo 14 e seguenti.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-Un*) illustra l'emendamento 14.3, evidenziando che i moduli di autofinanziamento integrale delle *authorities*, prefigurati all'articolo 14 del disegno di legge n. 3613, possono ingenerare in fase applicativa profili problematici, soprattutto per le *authorities* diverse da quelle di settore, che potrebbero in particolare trovare difficoltà nell'attività di reperimento delle risorse economiche.

Sarebbe quindi opportuno incentrare il finanziamento delle *authorities* su un modulo misto, che risulterebbe sicuramente maggiormente congruo rispetto a quello previsto all'articolo 14.

Il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*), dopo aver aggiunto la propria firma all'emendamento 14.4, dà conto delle finalità sottese allo stesso, evidenziando in particolare che i profili attinenti al finanziamento delle *authorities* andrebbero opportunamente inquadrati nella prospettiva, di più ampio respiro, di un'organica riforma di tale settore ordinamentale.

Il senatore TAROLLI (*UDC*), dopo essersi soffermato sui contenuti dell'emendamento 14.5 evidenzia che, connotandosi l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici quale un organismo *antitrust* di settore, sarebbe conseguentemente opportuno prefigurare in relazione alla stessa moduli finanziari analoghi a quelli previsti per l'Autorità garante per la concorrenza e per il mercato.

Relativamente alle disposizioni contemplate nell'articolo 14 del disegno di legge in titolo, prospetta la necessità di preservare una quota, anche

minima, di finanziamento pubblico, nella prospettiva di garantire l'autonomia e la terzietà delle *authorities*, sottolineando altresì aspetti problematici in relazione al finanziamento mediante le risorse previste nell'ambito della Tabella C del disegno di legge in titolo, la cui efficacia è circoscritta esclusivamente a un lasso temporale pari a tre mesi.

Il senatore FERRARA (*FI*), dopo aver illustrato l'emendamento 14.12 e aver dato conto della disciplina delle finalità sottese allo stesso, procede all'illustrazione dell'emendamento 14.23, il quale prevede uno stanziamento a favore della CONSOB, nelle prospettive di garantire un'adeguata indipendenza economico-funzionale di tale organismo. Si dichiara comunque disponibile ad accantonare il sopracitato emendamento 14.23, ove ciò possa consentirne una migliore valutazione.

Il senatore NOCCO (*FI*) illustra gli emendamenti 14.24 e 14.25, delineando i contenuti e le finalità di tali proposte emendative.

Successivamente, il senatore GRILLOTTI (*AN*) illustra l'emendamento 14.29, dando brevemente conto della disciplina contemplata nell'ambito dello stesso.

I restanti emendamenti presentati in ordine all'articolo 14 vengono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti inerenti all'articolo 15.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) fa proprio ed illustra l'emendamento 15.1, evidenziando che tale proposta emendativa prefigura uno scambio di informazioni in via telematica tra l'Agenzia del territorio e gli enti territoriali, al fine di favorire le attività di contrasto all'evasione fiscale. Peraltro, tale disciplina non comporta oneri significativi sul piano organizzativo, atteso che i Comuni hanno ormai sviluppato un modulo efficiente di gestione dei tributi locali, alla stregua del quale sarà piuttosto agevole lo scambio di dati informatici.

Vengono poi dati per illustrati gli emendamenti 15.0.1, 15.0.3 e 15.0.4.

Si passa all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti inerenti all'articolo 14, nonché su quelli relativi all'articolo 15.

Il presidente AZZOLLINI (*FI*), in veste di relatore sul disegno di legge n. 3613, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 14, fatta eccezione per l'emendamento 14.23 – per il quale si dichiara favorevole all'accantonamento – e per l'emendamento 14.5, per il quale si rimette al Governo.

In merito alle proposte relative all'articolo 15, dopo aver evidenziato che l'emendamento 15.1 merita un approfondimento, atteso che l'attività di contrasto all'evasione fiscale costituisce una delle linee di fondo sottese alla manovra finanziaria in questione, si dichiara disponibile ad un accantonamento della suddetta proposta emendativa.

Formula poi un giudizio negativo sugli emendamenti 15.0.1, 15.0.3 e 15.0.4.

Il vice ministro VEGAS precisa preliminarmente che per talune *authorities* i moduli di autofinanziamento potrebbero in fase applicativa comportare qualche profilo problematico, facendo comunque presente che nell'ambito del preannunciato maxiemendamento governativo verranno individuate idonee soluzioni in ordine a tali aspetti.

Dopo avere espresso parere contrario su tutti gli emendamenti inerenti all'articolo 14, precisa in relazione all'emendamento 15.1, che le finalità sottese allo stesso risultano condivisibili, evidenziando tuttavia che taluni profili di tale disciplina potrebbero non avere una valenza innovativa rispetto all'ordinamento vigente.

Formula poi un giudizio contrario sui restanti emendamenti aggiuntivi, riferiti all'articolo 15.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 14.

Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 14.2.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), dopo aver preannunciato, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 14.3, prende atto dell'intendimento espresso dal rappresentante del Governo di tener conto – in fase di elaborazione del maxiemendamento governativo – dei profili problematici attinenti all'autofinanziamento, sottolineando tuttavia la necessità di procedere all'individuazione in Commissione degli indirizzi e delle linee di fondo sottese al sopracitato maxiemendamento, senza la quale l'attività istruttoria svolta in Commissione potrebbe risultare poco proficua, connotandosi come una vera e propria «delega in bianco» all'Esecutivo.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti da 14.3 a 14.8, da 14.10 a 14.13, nonché le proposte da 14.16 a 14.19, e gli emendamenti 14.21 e 14.22.

Su proposta del PRESIDENTE relatore, l'emendamento 14.23 viene accantonato.

Con distinte votazioni vengono quindi respinte le proposte da 14.24 a 14.29.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 15.

Su proposta del PRESIDENTE relatore, l'emendamento 15.1 viene accantonato.

Con separate votazioni, vengono poi respinti gli emendamenti 15.0.1 e 15.0.3.

Dopo che il senatore FERRARA (*FI*) ha prospettato l'opportunità di accantonare l'esame dell'emendamento 15.0.4, interviene il vice ministro VEGAS per esprimere avviso favorevole a tale accantonamento, nonché per segnalare l'opportunità di sopprimere nella suddetta proposta emendativa il comma 6.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'esame dell'emendamento 15.0.4.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 16.

Il presidente AZZOLLINI invita i senatori che hanno presentato emendamenti all'articolo 16 del disegno di legge finanziaria ad illustrarli.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-Un*) illustra l'emendamento 16.1 che prevede la soppressione dell'articolo 16, il quale dispone il rifinanziamento della legge n. 166 del 2001, in materia di realizzazione di opere infrastrutturali di interesse strategico. A tale riguardo, rileva che, sotto un profilo formale, il rifinanziamento delle opere strategiche dovrebbe essere più opportunamente stabilito dalla tabella F, mediante l'utilizzo della tabella D, e non da uno specifico articolo della legge finanziaria. Dal punto di vista sostanziale, rileva poi che la disposizione prevista dall'articolo che l'emendamento intende sopprimere produce una moltiplicazione della spesa pubblica negli anni futuri sui quali l'attuale Governo non è in grado di impegnarsi politicamente.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) illustra l'emendamento 16.4 che triplica gli stanziamenti per la realizzazione delle grandi infrastrutture nazionali di rilevanza strategica, esprimendo la propria perplessità sulle disponibilità di cassa e di competenza attribuite a Ferrovie italiane S.p.A. dalla manovra finanziaria in discussione.

Il senatore Paolo FRANCO (*LP*) chiede il temporaneo accantonamento dell'emendamento 16.30, onde procedere alla sua riformulazione. Si riserva quindi di svolgere successivamente la sua illustrazione.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) illustra l'emendamento 16.0.21 che prevede interventi urgenti per l'adeguamento infrastrutturale ed il potenzia-

mento dei servizi dei porti nazionali e per la realizzazione delle cosiddette «autostrade del mare».

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) interviene per illustrare l'emendamento 16.0.26 che prevede nuove norme in materia di separazione delle fasi di progettazione ed esecuzione nei lavori relativi ad opere ricomprese nel programma di infrastrutture strategiche di interesse nazionale, contestando l'inammissibilità pronunciata sull'emendamento a sua firma 16.0.25. Illustra, poi, l'emendamento 16.0.28 che introduce una nuova normativa in materia di sorveglianza su costi, tempi e qualità delle opere realizzate da parte dei contraenti generali.

Il senatore CICOLANI (*FI*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 16.0.28.

Essendo stati dai per illustrati i rimanenti emendamenti relativi all'articolo 16, il presidente AZZOLLINI invita i senatori che hanno presentato emendamenti all'articolo 17 ad illustrarli.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) illustra quindi l'emendamento 17.7 che prevede la destinazione di una percentuale non inferiore al 20 per cento dei finanziamenti complessivi trasferiti annualmente alle Ferrovie dello Stato, ai fini del potenziamento e della riqualificazione della rete di trasporto ferroviario locale.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*) illustra l'emendamento 17.13 che riprende talune questioni relative alla contrattazione degli autoferrotranvieri, già accolte in due distinti ordini del giorno precedentemente approvati, e ne propone il temporaneo accantonamento per un ulteriore approfondimento.

Il senatore FORCIERI (*DS-U*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 17.0.12 ed illustra l'emendamento 17.0.13 di analogo tenore, volto a consentire la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 17 vengono dati per illustrati.

Su proposta del PRESIDENTE, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'odierna seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 10,15, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 13,05.*

**767<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente  
AZZOLLINI*

*Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 14,55.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)*

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il relatore FERRARA (FI) illustra gli emendamenti relativi agli articoli 9, 10, 11 e 12 (escluse le proposte 10.28 e 10.30) ovvero quelli recanti articoli aggiuntivi, del decreto-legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sembrano derivare nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate, non quantificati e non coperti, dalle proposte 9.4, 9.0.1, 10.2, 10.3, 10.9, 10.10, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.22, 10.25, 10.26, 10.29, 10.0.1, 10.0.2, 11.0.1 e 11.0.4. Ritiene poi necessario valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalle proposte: 10.1 (limitatamente ai commi 1-bis, che trasferisce ulteriori compiti all'INPS, e 6, ove si prevede che l'Inps nei procedimenti giurisdizionali sia rappresentato esclusivamente dai propri avvocati); 10.4 e 10.5 (se l'esclusione delle attività di vigilanza nell'ambito del passaggio di funzioni all'Inps non determini mi-

norì economie rispetto a quelle già quantificate); 10.12, 10.13, 10.14, 10.20, 10.21, 10.23, 10.24 e 10.27 (per tali proposte occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri e della relativa copertura al fine di escludere che dagli emendamenti non derivino ulteriori oneri per la finanza pubblica); 10.0.3 (che potrebbe avere effetti di cassa); 11.0.2 e 11.0.3 (per le quali occorre acquisire la quantificazione degli oneri e della relativa copertura al fine di escludere che dagli emendamenti, non derivino ulteriori oneri per la finanza pubblica); 11.0.5 (in relazione al quale occorre valutare se si determini un cumulo di benefici previdenziale non ammesso a legislazione vigente).

In relazione alla proposta 11.0.7, che reca disposizioni identiche a quelle recate da talune modifiche apportate al disegno di legge n. 3587 su cui la Commissione già espresse un parere di nulla osta (emendamento 6.0.800 (testo 2)), rileva l'esigenza di valutare se continuano a sussistere i medesimi presupposti che vennero richiamati in tale occasione con riferimento all'impegno ribadito dal Governo a presentare un emendamento soppressivo dell'articolo 18 del disegno di legge n. 3533, le cui correlate prenotazioni del fondo speciale di conto capitale sono state intese pertanto revocate, e nel presupposto che le disposizioni indicate nella suddetta proposta 6.0.800 (testo 2) fossero approvate in via definitiva prima delle analoghe disposizioni recate dal disegno di legge n. 3018, già approvato dal Senato (A.C. 5181) che, in relazione ad analoghe finalità, impiega a copertura le medesime risorse di conto capitale a valere del precedente esercizio finanziario, che risultano peraltro computate nei cosiddetti slittamenti.

Segnala, infine, la necessità di valutare l'idoneità della proposta 11.300 a recepire le condizioni espresse sull'articolo 11 del testo mentre non riscontra profili meritevoli di osservazioni in ordine ai restanti emendamenti riferiti agli articoli da 9 a 12.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso conforme al relatore sulle proposte segnalate in quanto suscettibili di recare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, ad eccezione della proposta 9.0.1 per la quale non rileva profili finanziari critici.

Esprime, altresì, avviso contrario sulle proposte 10.1, 10.4, 10.5, 11.0.2, 11.0.3 e 11.0.7, in quanto sono suscettibili di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, sulle proposte 11.0.2 e 11.0.3 non è possibile disporre al momento di una quantificazione degli oneri.

In merito alle proposte 10.12, 10.13, 10.14, 10.20, 10.21, 10.23, 10.24 e 10.27, di analogia portata, volte tutte a sopprimere il comma 7 dell'articolo 10 il cui onere è stimato nella relazione tecnica in 50 milioni di euro, fa presente che soltanto le proposte 10.12, 10.20 e 10.21 presentano un'adeguata copertura. Sulla proposta 11.300 fa presente che ad avviso del Governo è suscettibile di recepire le condizioni rese sul testo, sebbene sarebbe stato più opportuno apportare la clausola di salvaguardia nei decreti attuativi della delega citata all'articolo 11.



Esprime infine avviso favorevole sulla proposta 11.0.7, ribadendo l'impegno del Governo a sopprimere l'articolo 18 del disegno di legge n. 3533, nonché su tutte le altre proposte riferite ai suddetti articoli.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) fa presente che l'emendamento 9.0.1 appare manifestamente oneroso. Dichiarando, poi, di non condividere assolutamente la valutazione del Governo che, da un lato, associa puntuali effetti finanziari alla soppressione di una norma antielusiva (articolo 10, comma 7) – prassi del tutto censurabile – e, dall'altro, richiede che le proposte stesse siano poi compensate per importi di una rilevante entità. Riconoscendo, comunque, l'opportunità che emendamenti soppressivi di una norma antielusiva siano corredati comunque di una copertura finanziaria, rileva che le proposte 10.20 e 10.21, sulle quali il Governo ha espresso avviso favorevole, sono coperte attraverso un incremento delle sanzioni. A parte le considerazioni sull'aleatorietà di tali coperture, rileva, inoltre, che un incremento sproporzionato delle sanzioni (addirittura quintuplicate), sulla base dei contributi offerti dalla letteratura prevalentemente economica, determina un forte incentivo verso comportamenti illeciti, con effetti finanziari netti negativi per lo Stato.

Infine, non ritiene che la proposta 11.300 sia suscettibile di recepire il parere reso dalla Commissione e costituisce, invece, l'ennesimo esempio di una prassi – ormai invalsa – in base alla quale si approvano norme palesemente scoperte corredate, tuttavia, di clausole di monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione delle norme stesse e che non sono idonee a risolvere i vizi originari.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*), sottolineando l'importanza di sopprimere il comma 7 dell'articolo 10 al fine di evitare un pregiudizio a carico, prevalentemente, del settore agricolo, stigmatizza il fatto che, prescindendo dalla valutazione del Governo, la proposta 10.13 è corredata di un'adeguata copertura finanziaria. Preannuncia, in ogni caso, la presentazione di una nuova formulazione dell'emendamento suscettibile di eliminare qualsiasi profilo critico dal punto di vista della copertura.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*) condivide le perplessità sull'assenza di oneri associati all'emendamento 9.0.1.

Il presidente AZZOLLINI si associa alle considerazioni già svolte sulla proposta 9.0.1 e propone, contrariamente all'avviso favorevole del Governo, di esprimere un avviso contrario. Avverte, altresì, che sono state trasmesse le riformulazioni degli emendamenti 10.13, 10.23, 10.24 e 10.27 che sono idonee a superare i rilievi critici segnalati dal relatore e dal Governo. Propone, altresì, di esprimere avviso contrario sulle proposte 10.1, 10.4, 10.5 e 11.0.7, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché avviso favorevole sui restanti emendamenti ad eccezione della proposta 10.0.3 sulla quale propone di esprimere avviso contrario senza indicazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Sulle proposte 11.0.2 e 11.0.3, in assenza di una relazione tecnica, propone di esprimere avviso contrario, salvo riesaminarle alla luce di ulteriori elementi di quantificazione eventualmente disponibili.

In particolare, in merito alle proposte 10.20 e 10.21, ritiene opportuno segnalare che l'incremento delle sanzioni ivi indicato dovrebbe essere oggetto di una più approfondita riflessione, mentre rileva che la proposta 11.300 è idonea a recepire le condizioni espresse sull'articolo 11 del testo.

Il relatore illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli 9, 10, 11 e 12, ivi inclusi quelli recanti emendamenti aggiuntivi al suddetto articolo, ad eccezione delle proposte 10.28 e 10.30, nonché le ulteriori proposte 10.13 (testo 2), 10.24 (testo 2) e 10.27 (testo 2) esprime parere contrario sulla proposta 10.0.3 e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 9.4, 9.0.1, 10.2, 10.3, 10.9, 10.10, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.22, 10.25, 10.26, 10.29, 10.0.1, 10.0.2, 11.0.1, 11.0.4, 10.1, 10.4, 10.5, 11.0.2, 11.0.3 e 11.0.5.

La Commissione esprime inoltre parere di nulla osta sulle proposte 10.20 e 10.21 osservando che le sanzioni ivi indicate a copertura sono meritevoli di particolare approfondimento sotto il profilo della effettiva applicabilità, e sulla proposta 11.0.7 preso atto dell'impegno ribadito dal Governo a presentare un emendamento soppressivo dell'articolo 18 del disegno di legge n. 3533, le cui correlate prenotazioni del fondo speciale di conto capitale si intendono pertanto revocate, e nel presupposto che le disposizioni indicate nella citata proposta 11.0.7 siano approvate in via definitiva prima delle analoghe disposizioni recate dal disegno di legge n. 3018, già approvato dal Senato (A.C. 5181) che, in relazione ad analoghe finalità, impiega a copertura le medesime risorse.

La Commissione esprime infine parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati rilevando l'idoneità della proposta 11.300 a recepire le condizioni espresse in relazione all'articolo 11, comma 1, del testo».

La Commissione approva infine la proposta di parere del relatore e conviene di sospendere l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

*La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 17,40.*

Riprende l'esame degli emendamenti 7.0.3, 7.16 e 7.17 precedentemente accantonati.

Il PRESIDENTE ricorda che sulla proposta 7.0.3 erano stati richiesti dalla Commissione elementi di chiarimento sui connessi profili di quantificazione.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO dichiara che allo stato attuale tali elementi non sono ancora disponibili. Esprime poi l'avviso favorevole del Governo sulle proposte 7.16 e 7.17.

Il senatore MORO (*LP*) condivide l'opportunità di disporre di tali elementi prima di pervenire ad un avviso favorevole sulla proposta stessa.

Il senatore EUFEMI (*UDC*), pur condividendo la proposta 2.0.3 nel merito, comprende le ragioni di disporre di una quantificazione dei relativi effetti raccomandando il Governo che presenti una specifica relazione tecnica in vista dell'esame degli emendamenti in Assemblea. Sulle proposte 7.16 e 7.17, relative anche all'esenzione dell'ICI per gli immobili degli enti ecclesiastici ancorché destinati ad attività commerciale, fa presente che esse sono suscettibili di risolvere i profili di uguaglianza sostanziale sollevati dall'articolo 6 del decreto legge sulle infrastrutture (Atto Senato n. 3587) che non è stato convertito dalle Camere. Peraltro rileva che le proposte in questione non danno luogo a rimborsi di somme già versate allo Stato in quanto eventuali ripetizioni possono essere state avanzate soltanto dopo la recente sentenza della Cassazione. Le proposte in questione, intervenendo tempestivamente a risolvere una questione di errata interpretazione delle norme da parte dell'organo testè citato, non presentano profili finanziari critici.

Il senatore CICCANTI (*UDC*), premettendo l'avviso favorevole del proprio Gruppo politico sul merito della proposta 7.16, fa presente che esso allarga la portata della norma, originariamente prevista dall'Atto Senato n. 3587, ad altre fattispecie al fine di superare le critiche di incostituzionalità a suo tempo sollevate. Esso quindi risulta di analoga portata rispetto ad un'altra proposta emendativa presentata durante l'esame in Assemblea dell'Atto Senato n. 3587 a firma del senatore Malan. L'effetto della proposta in questione non è soltanto quello di mettere fine al contenzioso tra alcuni enti *non profit* e lo Stato italiano, ma anche quello di eliminare ogni sperequazione di trattamento seguendo un orientamento già adottato da alcuni enti locali.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), intervenendo sulle proposte 7.16 e 7.17, precisa che la competenza della Commissione non investe il merito delle suddette proposte – oggetto di valutazione presso la Commissione di merito che esamina il provvedimento in sede referente – quanto i profili finanziari delle stesse.

Da questo punto di vista, appaiono addirittura risibili le argomentazioni addotte per sostenere l'inutilità di una copertura finanziaria dell'emendamento, in quanto già il riferimento alla sentenza della Corte di Cas-

sazione è sufficiente a dimostrare che, a legislazione vigente, i soggetti citati sono obbligati a corrispondere l'ICI sugli immobili adibiti allo svolgimento di attività commerciale. A ciò si aggiunga che da dati acquisiti per le vie brevi, il Comune di Roma ha confermato che tali Enti stanno corrispondendo i tributi dovuti, sebbene il Comune, per ovvie ragioni, non svolga puntuali accertamenti per verificare quanta parte dell'attività svolta sia ascrivibile all'esercizio del culto o all'attività commerciale nel caso in cui gli Enti dichiarino un uso promiscuo degli immobili. Inoltre, afferma che in questi giorni molti parlamentari hanno ricevuto alcuni appelli lanciati da sindaci di piccoli comuni preoccupati del fatto che una norma del genere fosse definitivamente approvata, stante gli effetti finanziari negativi non irrilevanti che essa determinerebbe sulla finanza locale.

Rileva, peraltro, che qualora la maggioranza decidesse legittimamente di concedere una tale agevolazione, sarebbe soltanto opportuno corredarla di una adeguata copertura finanziaria.

A ciò si aggiunga che rispetto all'originaria formulazione del decreto-legge in materia di infrastrutture (Atto Senato n. 3587), la proposta in esame amplia ulteriormente, per unanime riconoscimento dei suoi sostenitori, la portata dell'agevolazione e ricorda che lo stesso presidente Azzolini, nell'Aula del Senato – chiamato ad esprimere un parere sui profili finanziari dell'emendamento del senatore Malan precedentemente citato – non ha ritenuto di poter esprimere un avviso favorevole a nome della Commissione bilancio. Ricorda inoltre che il parere favorevole della Commissione bilancio era stato espresso dopo aver rettificato un parere contrario, reso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, unanime della Commissione e senza addurre nuovi elementi informativi in grado di giustificare la radicale modifica dell'orientamento già adottato.

In questa sede, addirittura, si è inteso sostenere che le ragioni dell'ampliamento dei beneficiari dell'agevolazione rappresentano i presupposti per escludere la necessità di una copertura finanziaria.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*), dopo aver fatto proprie le argomentazioni addotte dal senatore Morando, sostiene che la formulazione della proposta 7.16 differisce notevolmente da quella del decreto-legge in materia di infrastrutture già citato, rendendo del tutto imprevedibile l'ambito di operatività dell'agevolazione ed ingenerando il serio rischio di futuri problemi applicativi dovuti alla farraginoso interpretazione della disposizione.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) condivide l'osservazione testè svolta paventando che l'agevolazione si estenda a molti operatori appartenenti al settore *non profit*, con ciò – indipendentemente dalle questioni di merito oggetto di valutazione in altra sede – determinando seri problemi finanziari.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*) interviene per stigmatizzare che l'espressione di un parere non ostativo sulle proposte 7.16 e 7.17 com-

porterebbe uno stravolgimento della giurisprudenza consolidata della Commissione bilancio in relazione al rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Il PRESIDENTE avverte che gli altri emendamenti, già accantonati nel corso delle precedenti sedute, risultano essere stati ritirati o dichiarati inammissibili presso la Commissione di merito.

Sulla base dei chiarimenti emersi dal dibattito, su proposta del RELATORE, la Commissione approva, infine, un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 7.0.3, 7.16 e 7.17 precedentemente accantonati, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 7.0.3 e parere di nulla osta sulle proposte 7.16 e 7.17.».

*IN SEDE REFERENTE*

**(3614) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008**

– (Tabb. 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006

**(3613) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nell'odierna seduta anti-meridiana.

Il presidente AZZOLLINI (FI), relatore sull'Atto Senato n. 3613, avverte che si riprenderà con la formulazione dei pareri sugli emendamenti riferiti agli articoli 16 e 17, già illustrati nella precedente seduta. Avverte, altresì, che gli emendamenti che saranno esaminati nella seduta sono pubblicati separatamente nel fascicolo n. 1, ad eccezione delle proposte 16.30 (testo 2), 16.0.5 (testo 2), 16.0.6 (testo 2), 16.0.7 (testo 2), 17.0.12 (testo 2), 20.6 (testo 2), 21.100 e 21.0.8 (testo 2), che verranno pubblicate nel fascicolo n. 3.

Il presidente relatore formula quindi un parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 16, fatta eccezione per l'emendamento 16.6 a sua firma che propone un condivisibile intervento di mero *drafting*. Pur comprendendo le ragioni e le finalità sottese a molte delle proposte emendative, giudica opportuno non modificare l'impianto dell'articolo 16 in quanto si tratta del risultato di un'attenta ponderazione effettuata dal Governo tra l'esigenza di proseguire nella politica degli investimenti infrastrutturali e quella del contenimento della spesa pubblica, anche alla luce della non facile situazione economica. Richiama quindi l'attenzione sulla significatività degli interventi finanziati, come in particolare quelli

nel settore idrico. In tale contesto giudica apprezzabile l'indicazione del CIPE come organismo deputato ad assumere le determinazioni sul riparto delle risorse, anche nell'ottica di evitare una frammentarietà degli interventi di spesa. Formula quindi un parere contrario anche su tutti gli emendamenti all'articolo 17, richiamando peraltro l'attenzione sugli interventi nel settore ferroviario disposti nella citata norma.

Dopo un intervento del senatore FERRARA (*FI*), che aggiunge la propria firma all'emendamento 17.0.13, il vice ministro VEGAS dichiara un parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti all'articolo 16 e 17. Dopo aver ricordato le ben note ragioni che sono alla base delle limitazioni di spesa proposte con la manovra finanziaria per il 2006, sottolinea lo sforzo del Governo nel cercare, in tale quadro economico, di dare comunque continuità alla politica degli investimenti infrastrutturali intrapresi nel corso della legislatura. Riferendosi all'emendamento 16.28, ne propone per il momento una bocciatura tecnica per l'esigenza di verificare l'adeguatezza della relativa copertura finanziaria. Una ulteriore riflessione è altresì opportuna per l'emendamento 16.30 (testo 2) rispetto al quale meritano approfondimento i criteri alla base delle scelte di investimento nel settore portuale che dovrebbero essere attentamente valutati nell'ottica di assicurare una maggiore efficacia degli interventi.

Posti ai voti, in esito a distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti da 16.1 a 16.12, mentre l'emendamento 16.6, posto ai voti, è approvato. Sono altresì respinti gli emendamenti da 16.13 a 16.17.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) dichiara il voto favorevole sugli emendamenti 16.18 e 16.19 manifestando perplessità sulle affermazioni del Presidente relatore e del rappresentante del Governo, in particolare circa la presunta adeguatezza degli stanziamenti disposti che consentirebbero – si afferma – di onorare gli impegni già assunti per l'anno 2006 in relazione agli investimenti avviati. Ritiene infatti che ben difficilmente le risorse stanziare risulteranno sufficienti ad assicurare tale copertura e comunque soltanto a partire dal 2007 sarà possibile stipulare nuovi mutui per finanziare ulteriori iniziative. Si tratta inoltre di stanziamenti la cui entità si pone in contrasto con le affermazioni del ministro Lunardi che aveva rappresentato l'esigenza di poter disporre di ben altre e maggiori risorse finanziarie, di per sé comunque inadeguate a consentire il completamento dei progetti avviati. Insufficienti gli appaiono altresì i finanziamenti in favore dell'ANAS con conseguenze negative sull'attività di manutenzione delle strade e sulla sicurezza dei cittadini.

Il senatore CICOLANI (*FI*), dichiarando il suo voto contrario sull'emendamento 16.18, manifesta, al contrario, apprezzamento per la continuità dell'azione del Governo rispetto all'obiettivo di accrescere gli investimenti infrastrutturali ed in particolare quelli nel settore ferroviario. Ricorda che nel 2001 si era partiti con 2 miliardi di euro stanziati per inve-

stimenti sulla rete, elevati, nel 2002 a 5,1 miliardi di euro ed ulteriormente portati nella finanziaria per l'anno 2004 a 6,7 miliardi di euro fino a giungere ai 10,7 miliardi previsti per il corrente anno. Appare evidente quindi dai dati come vi sia stato un notevole incremento degli investimenti nel settore e che quanto avviene con l'attuale manovra finanziaria, a differenza di quanto si afferma, non si pone in controtendenza contraddicendo l'azione del Governo fin qui svolta ma tiene semplicemente conto della non facile situazione economica del Paese.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*), raccomandando l'approvazione dell'emendamento 16.18, manifesta perplessità sui dati esposti dal senatore Cicolani e chiede al Governo la eventuale conferma dei medesimi.

Il vice ministro VEGAS fa quindi riserva di comunicare tempestivamente alla Commissione i dati sul volume degli investimenti in favore della rete ferroviaria nel corso della legislatura.

Sono quindi respinti, con separate votazioni, gli emendamenti da 16.18 a 16.29.

Alla richiesta di chiarimenti del senatore MORANDO (*DS-U*) sulla copertura dell'emendamento 16.30 (testo 2) segue una breve replica del vice ministro VEGAS che, dopo aver ricordato brevemente come l'emendamento affronti alcune questioni ancora in sospeso legate alla delocalizzazione della frazione di Case Nuove nel comune di Somma lombarda per il completamento dell'*hub* di Malpensa, ritiene opportuno un approfondimento della materia.

È disposto conseguentemente l'accantonamento dell'emendamento 16.30 (testo 2).

In esito a distinte votazioni, sono invece respinti gli emendamenti da 16.32 a 16.03.

Dopo che il PRESIDENTE relatore ha ricordato che gli emendamenti 16.0.5, 16.0.6 e 16.0.7 sono stati dichiarati parzialmente inammissibili, e conseguentemente riformulati dai rispettivi proponenti, sono quindi posti ai voti separatamente e risultano respinti gli emendamenti 16.0.5 (testo 2), 16.0.6 (testo 2) e 16.0.7 (testo 2), nonché gli emendamenti da 16.0.8 a 16.0.19.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-Un*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 16.0.21 evidenziando come si tratti di proposte di importanza strategica per il Paese favorendo il potenziamento dei servizi portuali.

Dopo che anche il senatore DETTORI (*Mar-DL-U*) ha richiesto di aggiungere la propria firma raccomandando l'approvazione dell'emendamento 16.0.21, posti ai voti sono quindi respinti gli emendamenti da 16.0.21 a 16.0.27.

Previa dichiarazione del vice ministro VEGAS, il quale auspica una reiezione tecnica dell'emendamento 16.0.28, onde consentirne un approfondimento per la rappresentazione in Assemblea, con successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 16.0.28 e 16.0.29.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 17, nonché degli aggiuntivi al medesimo articolo.

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti dal 17.1 al 17.4.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 17.5, 17.8 e 17.9, stigmatizzando il taglio dei finanziamenti diretti alle Ferrovie statali, tanto più che esso è in contrasto con decisioni che lo stesso Governo ha recentemente assunto nel settore. In particolare, lamenta la riduzione degli stanziamenti recati alla tabella D (pari a 2,8 miliardi di euro), nonché alla tabella F (pari a 2,4 miliardi di euro). In questo modo viene meno la possibilità di realizzare investimenti per lo sviluppo e si determina il blocco delle nuove opere ferroviarie.

Né va dimenticato che la gravità di detta decurtazione, che peraltro investe proprio risorse ottenute attraverso il processo di cartolarizzazione, desta imbarazzo anche tra gli esponenti della maggioranza, come testimonia il tenore di taluni emendamenti.

Nel lamentare conclusivamente il mutato atteggiamento dell'Esecutivo nei confronti degli investimenti per lo sviluppo delle Ferrovie dello Stato, nonché la circostanza che gli stanziamenti recati all'articolo 17, comma 1, capoverso 5-*bis* siano concessi in conto impianti, egli chiede che si proceda all'accantonamento degli emendamenti 17.8 e 17.9, onde assicurare una riflessione approfondita.

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti dal 17.5 al 17.12.

La Commissione dispone indi l'accantonamento dell'emendamento 17.13.

Con successive votazioni, sono indi respinti gli emendamenti dal 17.14 al 17.17, nonché gli emendamenti recanti articoli aggiuntivi dal 17.0.1 al 17.0.10.

Il senatore CURTO (*AN*) dichiara di apporre la firma all'emendamento 17.0.12 (testo 2). In proposito, sottolineando, da un lato, l'opportu-



nità di distinguere l'acquisizione delle unità navali dalla prosecuzione del programma di sviluppo e, dall'altro, che il ritardo nella realizzazione del programma di sviluppo dell'industria per la difesa non è certo imputabile all'Esecutivo.

Il senatore SPECCHIA (AN) chiede di apporre la propria firma alla proposta 17.0.12 (testo 2).

Il senatore FORCIERI (DS-U) dichiara voto favorevole sull'emendamento 17.0.13, auspicandone quantomeno l'accantonamento in considerazione della sua rilevanza e chiedendo di poter apporre la firma sulla proposta 17.0.12 (testo 2). Al riguardo, stigmatizza la costante sottrazione di risorse per lo sviluppo dell'industria della difesa, da ultimo effettuata con il cosiddetto decreto-legge n. 35 del 2005 sulla competitività. In questo modo, è stata ritardata la sottoscrizione dell'accordo sul programma di sviluppo delle unità navali della classe FREMM con la Francia (che peraltro dovrà avvenire entro il prossimo 15 novembre), che rappresenta un'occasione importante per migliorare la competitività del Paese nel settore.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che l'emendamento 17.0.11 è inammissibile, la Commissione dispone l'accantonamento degli emendamenti 17.0.12 (testo 2) e 17.0.13.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18, nonché di quelli aggiuntivi al medesimo articolo, che sono dati per illustrati.

Il PRESIDENTE relatore propone di procedere anche all'illustrazione delle proposte riferite all'articolo successivo.

Conviene la Commissione.

In sede di illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 19, interviene il senatore RIPAMONTI (*Verdi-Un*), il quale raccomanda l'approvazione dell'emendamento soppressivo 19.5. In proposito, egli stigmatizza la circostanza che lo stanziamento destinato al Fondo di riserva per esigenze connesse con la proroga delle missioni di pace sia considerevolmente superiore rispetto, ad esempio, ai fondi destinati alla cooperazione internazionale. Nello specifico, giudica senz'altro eccessivo l'ammontare stanziato per la missione internazionale in Iraq, in ordine alla quale ribadisce viva contrarietà.

Al riguardo, coglie poi l'occasione per ricordare che autorevoli rappresentanti del Governo hanno recentemente prefigurato un graduale disimpegno delle forze militari in Iraq, senza tuttavia dar conto della tempistica, delle relative modalità, nonché dei connessi risparmi di spesa.

Giudica infine grave la previsione recata all'articolo 19, comma 1, secondo periodo, in cui si dispone la mera trasmissione al Parlamento di una copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo di riserva

ivi citato. Viene così espropriato il Parlamento stesso da ogni effettivo potere di controllo sulle spese effettuate.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 19 sono indicati per illustrati.

Il presidente relatore AZZOLLINI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate agli articoli 18 e 19, ribadendo la validità delle disposizioni dirette, da un lato, ad assicurare importanti risorse per l'applicazione del contratto di programma con le Poste Italiane S.p.a. (articolo 18) e, dall'altro, ad onorare gli impegni assunti dal Paese nelle missioni internazionali di pace (articolo 19).

Il vice ministro VEGAS esprime parere conforme.

In esito a separate votazioni, la Commissione respinge infatti tutti gli emendamenti presentati all'articolo 18, nonché gli emendamenti 19.13, 19.14, 19.15, 19.1 e 19.2.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 19.3, interviene il senatore PIZZINATO (*DS-U*), il quale dichiara di aggiungere la sua firma. Al riguardo, nel ricordare le gravi conseguenze della contaminazione da uranio impoverito nei confronti dei militari esposti, come del resto ha confermato l'attività dell'apposita Commissione d'inchiesta istituita in Senato, raccomanda l'approvazione della proposta emendativa volta ad istituire uno specifico fondo per il risarcimento delle vittime.

Si tratta oltretutto – egli conclude – di uno strumento che prevede una dotazione iniziale, pari a 80 milioni di euro, non certo particolarmente onerosa.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*) interviene per aggiungere la propria firma alla proposta 19.3.

Con successive votazioni, la Commissione respinge infatti l'emendamento 19.3, nonché gli emendamenti dal 19.4 al 19.9.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*) dichiara voto favorevole sull'emendamento 19.10, sottolineando – tra l'altro – l'opportunità di distinguere, in sede di destinazione delle risorse, tra le missioni internazionali di pace sostenute dalle Nazioni Unite e le missioni prive di tale sostegno.

La proposta emendativa in esame, egli prosegue, è diretta nello specifico a dimezzare lo stanziamento destinato alle missioni internazionali, recato all'articolo 19, onde finanziare con il relativo risparmio (pari a 500 milioni di euro) lo sviluppo della cooperazione internazionale e sociale, nonché alla lotta contro la marginalità. A tal fine, l'emendamento, aggiungendo dopo il comma 2 dell'articolo 47 della legge n. 222 del 1985 uno specifico comma, è volto a destinare la metà della quota

dell'otto per mille sull'imposta sul reddito delle persone fisiche finalizzata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario alle richiamate finalità.

Conclusivamente, richiamandosi alle considerazioni svolte dal senatore Ripamonti, egli coglie l'occasione per stigmatizzare il crescente ricorso all'istituzione di fondi, che sminuiscono il ruolo di controllo affidato al Parlamento.

Il vice ministro VEGAS, dopo aver ribadito la sua contrarietà nei confronti dei contenuti dell'emendamento 19.10, ne sottolinea i limiti tecnici, atteso che il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'otto per mille dell'imposta delle persone fisiche destinata alle finalità richiamate nell'emendamento è senz'altro inferiore all'importo, pari a 500 milioni di euro, destinato alle finalità recate nell'emendamento.

Con successive votazioni, la Commissione respinge indi gli emendamenti 19.10, 19.11 e 19.12.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 20, nonché di quelli aggiuntivi al medesimo articolo.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-Un*) sottoscrive ed illustra l'emendamento 20.1, soppressivo dell'articolo. Giudica infatti inopportuno prevedere il ricorso a limiti di impegno (pari a 26 milioni di euro annui) per interventi e opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali (per i quali intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza), sottolineando che occorrerebbe invece uno strumento che assicuri interventi tempestivi al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza, in presenza di calamità naturali.

Paventa infine il rischio che a seguito di una interpretazione estensiva del potere di ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (a cui peraltro si è sovente fatto ricorso nella presente legislatura) le disposizioni recate all'articolo 20 possano estendersi oltre che alle calamità naturali, anche ai «grandi eventi».

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) illustra gli emendamenti 20.2, 20.6 e 20.7, tesi ad estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 20 anche agli eventi calamitosi per i quali la dichiarazione dello stato di emergenza sia già intervenuta. Qualora infatti permanesse l'attuale formulazione, si perderebbe l'occasione per affrontare le difficoltà in cui versano molti dei territori italiani colpiti (quali ad esempio l'Abruzzo ed il Molise) che da tempo attendono l'erogazione di idonee risorse, a seguito di eventi calamitosi. Conclusivamente, egli invita il relatore ed il Governo a sostenere le proposte emendative testé illustrate.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*) interviene brevemente sull'emendamento 20.2, osservando che tale proposta emendativa non sembra tener

adeguatamente conto della differenza concettuale sussistente tra stato di emergenza e stato di calamità naturale, che determinano differenti conseguenze sul piano delle competenze e delle procedure amministrative.

Il senatore Paolo FRANCO (*LP*), dopo averlo dato per illustrato, chiede di accantonare l'emendamento 20.5.

I senatori MORANDO (*DS-U*) e RIPAMONTI (*Verdi-Un*) aggiungono la propria firma all'emendamento 20.6.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) fa osservare che, a prescindere dalle disposizioni sulla copertura, il disposto dell'emendamento 20.6 risulta sostanzialmente identico a quello dell'emendamento 20.5.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 20.0.4.

Il senatore DETTORI (*Mar-DL-U*) aggiunge la propria firma all'emendamento 20.0.7 e lo illustra, precisando che tale proposta emendativa punta a restituire la centralità che dovrebbe spettare all'archivio storico, in quanto, a suo avviso, il decreto legge n. 115 del 2005 ha determinato un vero e proprio smembramento dell'archivio medesimo.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Il PRESIDENTE relatore esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, riferiti all'articolo 20, ad eccezione di quelli per i quali è stato richiesto l'accantonamento. Si sofferma in particolare sull'emendamento 20.5, che ritiene soddisfare le esigenze prospettate dal senatore Legnini senza tuttavia individuare mezzi di copertura a suo avviso non necessari.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) presenta quindi una riformulazione dell'emendamento 20.6, di identico tenore della proposta 20.5, chiedendone l'accantonamento.

Gli emendamenti 20.5 e 20.6 (testo 2) vengono quindi accantonati.

Il vice ministro VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore. Si sofferma poi in particolare sull'emendamento aggiuntivo 20.0.7 per il quale, pur comprendendo le finalità testé illustrate dal senatore Dettori, ritiene tuttavia preferibile non tornare indietro rispetto a quanto recentemente stabilito dal decreto legge n. 115 del 2005.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente AZZOLLINI avverte che si passerà alle votazioni degli emendamenti riferiti

all'articolo 20 nonché degli emendamenti di carattere aggiuntivo ad esso relativi.

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti da 20.1 a 20.22. Sono altresì posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti da 20.0.1 a 20.0.7.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 21, nonché di quelli recanti articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo.

Il senatore Paolo FRANCO (*LP*) illustra l'emendamento 21.27, chiedendo, in subordine, l'accantonamento del medesimo qualora il relatore ritenga necessari ulteriori approfondimenti, nonché la proposta 21.29.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*) illustra l'emendamento 21.31, volto a prorogare i termini previsti al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 282 del 2002 precisando, in particolare, che tale proposta intende tener conto in modo equilibrato delle aspettative determinatesi nel corso del tempo.

Il senatore TAROLLI (*UDC*) illustra l'emendamento 21.32, di identico tenore.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) esprime perplessità sul carattere asseritamente non oneroso degli emendamenti 21.31 e 21.32.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) aggiunge la propria firma all'emendamento 21.34 e lo illustra precisando che tale proposta costituisce l'unico modo di favorire le associazioni popolari musicali e l'organizzazione di manifestazioni sportive di carattere dilettantistico.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*) illustra l'emendamento 21.35 con il quale si vuole riconoscere ai soggetti che hanno sostenuto spese a titolo di tasse e contributi universitari per la frequenza di corsi d'istruzione post universitari all'estero, un credito d'imposta.

Il senatore Paolo FRANCO (*LP*) illustra l'emendamento 21.36 auspicandone l'accoglimento in quanto ritiene che tale proposta non susciti alcun problema di copertura finanziaria.

Il senatore EUFEMI (*UDC*), preso atto della declaratoria di inammissibilità riferita all'emendamento 21.39, richiama tuttavia fortemente l'attenzione della Commissione sulla necessità di ridefinire in modo stabile e duraturo il regime disciplinare dei buoni pasto.

Il senatore FERRARA (*FI*) illustra l'emendamento 21.40 auspicando che su di esso il Governo possa dedicare la massima attenzione, nonché la

proposta 21.25. Illustra altresì l'emendamento 21.44 chiedendo al Rappresentante del Governo di pronunciarsi espressamente in merito, nonché l'emendamento 21.48, con il quale si intende prorogare di un ulteriore anno le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 1 del Regolamento recante norme per la elaborazione della tariffa del Servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Interviene in proposito il senatore GRILLOTTI (*AN*) esprimendo alcune perplessità al riguardo, in quanto ritiene che i comuni non siano in grado attualmente di offrire un servizio adeguato e che, in ogni caso, ne deriverebbe un aumento dei costi.

Dopo che il PRESIDENTE relatore ha fatto presente che l'emendamento 21.48 risulta di tenore sostanzialmente analogo a quello dell'emendamento 41.0.7, tale ultima proposta emendativa viene riformulata nell'emendamento 21.100, che viene esaminato subito dopo l'emendamento 21.48.

Il senatore FERRARA (*FI*) illustra quindi l'emendamento 21.0.10 volto a risolvere taluni problemi applicativi che potrebbero determinarsi in capo alla Agenzia delle entrate.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) chiede di accantonare l'emendamento 21.0.16.

Su esplicita richiesta del senatore MORANDO (*DS-U*), il senatore TAROLLI (*UDC*) illustra l'emendamento 21.0.16.

Il senatore Paolo FRANCO (*LP*) illustra l'emendamento 21.0.38, chiedendone, in subordine, l'accantonamento.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 21, nonché gli emendamenti di carattere aggiuntivo ad esso relativi, sono dati per illustrati.

Interviene brevemente il senatore EUFEMI (*UDC*) sull'ordine dei lavori, suggerendo di accantonare gli emendamenti relativi agli articoli 22 e 23 in quanto inerenti ad aspetti che sono necessariamente oggetto degli incontri attualmente in corso tra il Governo e i rappresentanti degli enti locali.

Il vice ministro VEGAS dichiara la propria disponibilità in tal senso.

Il PRESIDENTE relatore avverte che tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 22 e 23 verranno temporaneamente accantonati. Propone, altresì, di rinviare l'espressione dei pareri del relatore e del Governo sull'articolo 21 in altra seduta.

Sulla proposta del Presidente, conviene la Commissione ed il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA ODIERNA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte altresì che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata alle ore 20,30, è posticipata alle ore 21.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 20,10.*

**768<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 21,35.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente AZZOLLINI propone di anticipare la seduta antimeridiana di domani, venerdì 28 ottobre, alle ore 8,30 per concludere poi i lavori attorno alle ore 14 e riconvocare quindi la Commissione alle ore 16,00 di lunedì 31 ottobre. Si riserva inoltre, in relazione all'andamento dei lavori di domani mattina, la possibilità di sconvocare le altre sedute già convocate per venerdì 28 e per sabato 29 ottobre.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3614) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008**

– **(Tabb. 1 e 2)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006

**(3613) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nell'odierna seduta pomeridiana.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che, nel corso della precedente seduta, erano stati illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 21, nonché quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo il predetto articolo, i quali, come già indicato, sono pubblicati nel fascicolo n. 1. Gli emendamenti relativi ai successivi articoli che verranno esaminati nel corso dell'odierna seduta, sono invece pubblicati nel fascicolo n. 2.

Il presidente relatore AZZOLLINI (*FI*) conviene con la richiesta dei rispettivi presentatori di accantonare gli emendamenti 21.25, 21.27, 21.36, 21.40, 21.0.1, 21.0.7 e 21.0.16. Espone quindi le ragioni per le quali ritiene particolarmente significativo accantonare altresì gli emendamenti 21.31, 21.32, 21.44 e 21.0.38, peraltro identico agli emendamenti 21.0.39 e 21.0.40. Esprime invece parere contrario su tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 21 o tendenti a inserire dopo di esso emendamenti aggiuntivi.

Il vice ministro VEGAS, dopo aver espresso parere favorevole sugli emendamenti 21.48 e 21.0.10 e dopo aver convenuto sull'opportunità di accantonare gli emendamenti segnalati dai presentatori e dal relatore, si pronuncia in senso contrario su tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 21.

Vengono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7, 21.9, 21.11, 21.13, 21.14, 21.15, 21.17, 21.19, 21.20, 21.21, 21.22, 21.23 e 21.24. Vengono invece accantonati gli emendamenti 21.25 e 21.27 e, successivamente, con distinte votazioni, vengono respinti gli emendamenti 21.28 e 21.29.

Il senatore MORO (*LP*) dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti 21.31 e 21.32. Riguardo al primo di essi, peraltro, chiede chiarimenti circa la sua effettiva copertura finanziaria, dal momento che esso tende ad introdurre un beneficio fiscale.

In proposito, il presidente relatore AZZOLLINI (*FI*) specifica che si tratterebbe – ove accolta – di una norma virtuosa, dal momento che introduce una riapertura di termini che comporterà un nuovo gettito per lo Stato.

Il senatore MORO (*LP*) osserva ancora che le maggiori entrate si verificherebbero nell'immediato, ma successivamente la norma diventerebbe onerosa.



Il senatore MORANDO (*DS-U*) dichiara di condividere la valutazione testé espressa.

Il presidente relatore AZZOLLINI (*FI*) precisa ulteriormente che il maggiore gettito sarebbe certo, mentre non sarebbe altrettanto prevedibile l'onerosità futura della disposizione in oggetto.

L'emendamento 21.31, nonché il successivo ed identico 21.32 vengono quindi accantonati. Sono poi messi separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 21.34 e 21.35, mentre viene accantonato l'emendamento 21.36.

Dopo che il senatore GRILLOTTI (*AN*) si è pronunciato favorevolmente sull'emendamento 21.40, auspicandone l'accoglimento, l'emendamento in oggetto viene anch'esso accantonato.

Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 21.42, mentre viene accantonato l'emendamento 21.44.

Con ulteriori, separate votazioni, sono infine respinte le proposte 21.45 e 21.46.

I senatori NOCCO (*FI*) e IZZO (*FI*) aggiungono quindi la propria firma all'emendamento 21.48, identico all'emendamento 21.100 (già 41.0.7 e pubblicato nel fascicolo n. 3), che viene posto ai voti e approvato dalla Commissione.

Viene poi votato e respinto l'emendamento 21.49, nonché accantonato l'emendamento 21.0.1. Sono altresì votati separatamente e respinti gli emendamenti 21.0.2, 21.0.3, 21.0.5 e 21.0.6.

Riguardo all'emendamento 21.0.7, il senatore FERRARA (*FI*) ne auspica l'approvazione e ritiene pertanto opportuno l'accantonamento, ai fini di una migliore valutazione.

L'emendamento 21.0.7 viene pertanto accantonato, mentre viene respinto l'emendamento 21.0.8 (per la parte ammissibile), come 21.0.8 (testo 2). È invece accolto dalla Commissione l'emendamento 21.0.10 e vengono poi distintamente votati e respinti gli emendamenti 21.0.12, 21.0.13, 21.0.14 e 21.0.15.

Viene quindi accantonato l'emendamento 21.0.16 e, con successive, distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 21.0.17, 21.0.18, 21.0.19, 21.0.20, 21.0.21, 21.0.23, 21.0.24, 21.0.25, 21.0.26, 21.0.27, 21.0.28, 21.0.29, 21.0.30, 21.0.31, 21.0.33, 21.0.35, 21.0.36 e 21.0.37.

Il senatore Paolo FRANCO (*LP*) si esprime favorevolmente sulla proposta recata dall'emendamento 21.0.38 che, attraverso una modifica della franchigia IRAP, intende assicurare un maggior sostegno alle piccole e medie imprese particolarmente penalizzate negli anni passati. Del resto, rispetto al momento in cui l'IRAP venne istituita, il contesto economico è ormai mutato e occorre modificare le misure fiscali che hanno colpito le piccole e medie imprese a vantaggio di altre finalità macro economiche. Ugualmente, peraltro, si pone anche in relazione alla disciplina degli studi di settore, che ha gravato negativamente sulla crescita delle stesse piccole e medie imprese. Auspicandone l'accoglimento, egli propone pertanto che la proposta emendativa in oggetto venga accantonata.

Viene quindi accantonato l'emendamento 21.0.38, identico ai successivi 21.0.39 e 21.0.40. Viene infine respinto l'emendamento 21.0.41.

Come convenuto nel corso della seduta pomeridiana, viene poi accantonato l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 22 e 23, nonché dei relativi emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo i medesimi articoli.

Il presidente relatore AZZOLLINI (*FI*) dà poi conto degli emendamenti dichiarati inammissibili fra quelli riferiti agli articoli da 22 a 34. In merito, risultano inammissibili, per copertura finanziaria, gli emendamenti 22.8, 22.11, 22.18, 22.19, 22.22, 22.23, 22.24, 22.28, 22.30, 22.31, 22.32, 22.37, 22.39, 22.42, 22.44, 22.48, 22.47, 22.56, 22.62, 22.66, 22.79, 22.85, 22.87, 22.0.14, 22.0.17, 22.0.22, 22.0.25, 22.0.31, 23.6, 23.0.1, 23.0.2, 23.0.6, 23.0.7, 23.0.16, 23.0.23, 25.3, 25.6, 25.0.3, 25.0.4, 25.0.8, 26.0.1, 27.8, 27.0.3, 28.6, 28.11, 28.12, 28.13, 28.27, 28.15, 28.16, 28.17, 28.19, 28.20, 28.21, 28.23, 28.0.2, 28.0.4, 29.6, 29.11, 30.1, 30.4, 30.6, 30.9, 30.12, 30.13, 30.14, 30.15, 30.24, 30.25, 31.3, 31.4, 31.5, 31.6, 31.9, 31.11, 31.16, 31.21, 31.22, 31.23, 31.28, 31.29, 31.30, 31.31, 31.48, 31.49, 31.50, 31.53, 31.54, 31.0.1, 31.0.2, 32.3, 32.5, 32.0.3, 32.0.4, 32.0.6, 32.0.7, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.12, 33.16, 34.1 (testo 2), 34.2, 34.3, 34.7, 34.8, 34.10, 34.12, 34.14, 34.15, 34.16, 34.17, 34.22, 34.23, 34.25, 34.31, 34.34, 34.35 e 34.0.7.

Sono invece dichiarati inammissibili per materia gli emendamenti: 22.16, 22.17, 22.83, 22.0.15, 22.0.16, 22.0.23, 23.0.20, 32.0.14 e 33.13.

Dopo che sono stati dati per illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 24 e quello volto ad inserire dopo di esso un articolo aggiuntivo, il senatore MORANDO (*DS-U*), intervenendo sul complesso dell'articolo, chiede al Governo se non sia più ragionevole procedere gradualmente all'attuazione del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), al fine di scongiurare il rischio che alcuni piccoli comuni, non essendo in grado di adempiere agli obblighi posti dalla disposizione in oggetto, si trovino in difficoltà e incidano negativamente sull'effettiva realizzazione del Sistema nel suo insieme.

Il presidente relatore AZZOLLINI (*FI*) esprime parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 24 e su quello tendente ad inserire un articolo aggiuntivo, sottolineando peraltro come il SIOPE potrà consentire di acquisire le necessarie informazioni per assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da tutti i soggetti che ne determinano gli andamenti.

Il vice ministro VEGAS si associa al parere del relatore e, in riferimento alle perplessità avanzate dal senatore Morando, assicura che lo Stato ha già messo a disposizione dei comuni i mezzi necessari ad avviare il nuovo Sistema. Dal punto di vista informatico, peraltro, le procedure sono piuttosto semplici e occorre tenere conto dei vantaggi che grazie al SIOPE potranno essere conseguiti attraverso il monitoraggio della spesa e conseguentemente la verifica dei margini di riduzione della stessa e quindi di risparmio. Del resto, a livello sperimentale, il sistema è già stato avviato ed è pertanto giunto il momento di imporne l'attuazione con specifiche disposizioni legislative, affrontando successivamente le eventuali difficoltà applicative.

Vengono pertanto posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti: 24.1, 24.2 e 24.0.1.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 25 e di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo il citato articolo.

Dati per illustrati gli emendamenti 25.1 e 25.2, il senatore MORANDO (*DS-U*) prende la parola in merito all'emendamento 25.4 rilevando come, a suo avviso, la norma proposta nel testo governativo assuma contorni di illegittimità. L'articolo 25 intende infatti modificare l'attuale disciplina dell'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali, nel senso di non prevedere più la retrocessione del 50 per cento del gettito dell'imposta che si renderebbe applicabile sull'intero ammontare degli interessi attivi del prestito e quindi anche sulla parte riferibile ai cosiddetti «lordisti», che rappresentano la quasi totalità dei sottoscrittori dei prestiti obbligazionari in questione. Con la norma in questione si stabilisce invece il versamento agli enti territoriali dell'imposta effettivamente versata dai sottoscrittori. In tal senso, sebbene egli ritenga positiva l'innovazione proposta dal testo in esame, osserva altresì che i comuni hanno predisposto i propri bilanci tenendo conto della legislazione vigente e quindi avendo precise aspettative sulle risorse che in base ad essa spetterebbero loro. La nuova disciplina dunque dovrebbe essere applicata solo per il futuro e non anche sui titoli già emessi. Non appare corretto modificare le regole in corso d'opera e infatti un simile procedimento sarebbe impossibile nei confronti di soggetti privati.

Sono poi dati per illustrati gli emendamenti 25.5, 25.7, 25.0.1, 25.0.2, 25.0.5, 25.0.6 e 25.0.7.

Il presidente relatore AZZOLLINI (*FI*) si pronuncia in senso contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 25, nonché su quelli che mirano ad inserire articoli aggiuntivi dopo il predetto articolo. Si rimette peraltro al Governo sull'opportunità dell'applicazione anche ai titoli già emessi della norma recata dall'articolo in esame.

Il vice ministro VEGAS sottolinea gli aspetti positivi della disposizione che l'articolo 25 intende introdurre nell'ordinamento, dal momento che la disciplina vigente si è rivelata causa di pregiudizi finanziari per il bilancio dello Stato. I prestiti obbligazionari in questione sono infatti prevalentemente collocati presso i cosiddetti «lordisti», che sono tenuti ad includere i corrispondenti interessi attivi nella dichiarazione dei redditi. Conseguentemente, la restituzione agli enti emittenti dell'imposta sostitutiva costituisce un costo netto per lo Stato, rispetto al quale è opportuno rendere invece neutre le operazioni che intercorrono tra emittitori dei titoli e sottoscrittori. Quanto all'applicazione ai titoli già emessi, egli rileva che le amministrazioni interessate hanno finora tratto vantaggi finanziari a danno dello Stato e del resto la norma prevista dal disegno di legge finanziaria appare preferibile rispetto a una diversa procedura di contabilizzazione dei profitti e delle perdite realizzati con successive specifiche misure solo a carico di chi abbia conseguito effettivamente un beneficio.

Vengono pertanto posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 25.1, 25.2, 25.4, 25.5, 25.7, 25.0.1, 25.0.2, 25.0.5, 25.0.6 e 25.0.7.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 26 e di quelli volti ad inserire dopo di esso articoli aggiuntivi.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, sono dati per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 26.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 27, nonché di quelli tendenti ad aggiungere articoli aggiuntivi dopo lo stesso.

Il PRESIDENTE relatore si sofferma sull'emendamento 27.0.2, osservando che lo stesso si propone di includere nel trattamento economico la remunerazione delle funzioni, dei compiti e degli incarichi conferiti in ragione di ufficio, al fine di contenere le spese nell'ambito dei rapporti di lavoro e di impiego presso le pubbliche amministrazioni.

Il senatore IZZO (*FI*), dopo aver sottoscritto l'emendamento 27.0.2, ne auspica l'approvazione.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 27 vengono quindi dati per illustrati.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 28, nonché di quelli che si propongono di introdurre articoli aggiuntivi dopo lo stesso.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) illustra l'emendamento 28.1 – con il quale si propone la soppressione dell'articolo – e si sofferma altresì sugli emendamenti 28.8 e 28.9, i quali, rispettivamente, innalzano il limite al 90 e all'80 per cento della spesa sostenuta dalle pubbliche amministrazioni per avvalersi di personale a tempo determinato. La *ratio* sottesa a tali proposte nasce dal fatto che se fosse approvato l'articolo 28, nella versione presentata dal Governo, si prevede che circa ottantamila dipendenti presso le pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo determinato – secondo una stima fornita dalle organizzazioni sindacali – andrebbero incontro alla perdita del posto di lavoro, senza peraltro beneficiare di alcun ammortizzatore sociale. Varie amministrazioni nel corso del tempo hanno avviato attività in campo sociale, impiegando queste particolari categorie di lavoratori; l'articolo 28, così come congegnato, rischierebbe, quindi, di mettere in seria difficoltà tali tipi di attività.

Si sofferma quindi sull'emendamento 28.10 che mira alla stabilizzazione del personale tecnico con contratto a tempo determinato, assegnato dalle regioni ai gruppi consiliari regionali.

Ritiene, infine, opportuno che sugli emendamenti 28.8, 28.9 e 28.10 si possa aprire un utile approfondimento da parte della Commissione, magari valutando la possibilità di un loro accantonamento, al fine di pervenire a soluzioni differenziate in base alle diverse amministrazioni coinvolte.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*) chiede chiarimenti in merito alla pronuncia di inammissibilità avente per oggetto l'emendamento 28.17.

Il PRESIDENTE relatore, fa presente al senatore Grillotti che l'emendamento 28.17 è stato dichiarato inammissibile per profili inerenti la copertura finanziaria e, in ogni caso, in merito ai contenuti di tale emendamento, ricorda che è stato di recente approvato un apposito decreto legge per fronteggiare l'influenza aviaria.

Il senatore FERRARA (*FI*) illustra gli emendamenti 28.25 e 28.0.5, chiedendo che ne sia disposto l'accantonamento.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*) sottoscrive gli emendamenti 28.25 e 28.0.5. Con riguardo a tale ultimo emendamento ritiene necessario che il Relatore ed il Rappresentante del Governo forniscano chiarimenti in relazione al rinvio, contenuto in tale proposta, all'articolo 1, comma 262, della legge n. 311 del 2004, in quanto, più correttamente, tale rinvio dovrebbe essere circoscritto soltanto all'ultimo periodo del comma menzionato.

Il senatore FERRARA (*FI*) fa presente al senatore Marino che nella precedente legge finanziaria si era prevista un'autorizzazione di spesa per la trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei soggetti per i quali era stata sottoscritta un'apposita convenzione da parte del Ministero dell'interno. Invece, con l'emendamento 28.0.5, si prevede di estendere tale stabilizzazione anche in favore dei lavoratori per i quali è stata sottoscritta una convenzione da parte del Ministero del lavoro.

Il senatore IZZO (*FI*) aggiunge la propria firma sull'emendamento 28.0.5.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 28 si danno quindi per illustrati.

Si procede poi all'espressione del parere del Relatore e del Rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti agli articoli 26, 27 e 28.

Il PRESIDENTE relatore formula parere contrario su tutti gli emendamenti presentati agli articoli 26, 27 e 28.

Il vice ministro VEGAS, in via preliminare, ricorda che con l'articolo 26 si provvede all'adeguamento delle risorse per rinnovi contrattuali del biennio 2004-2005, dando seguito al protocollo di intesa fra Governo e parti sociali del 27 maggio 2002, mentre con l'articolo 27 si dettano disposizioni concernenti i rinnovi contrattuali del pubblico impiego per il biennio 2006-2007. Quanto ai contenuti dell'articolo 28, sottolinea che con il disegno di legge finanziaria il Governo, pur in presenza di una situazione economica difficile, si pone l'obiettivo di procedere ad immmissioni in ruolo di circa settemila precari all'interno di vari ministeri, senza dimenticare poi che di recente si è proceduto alla stabilizzazione del personale precario nel comparto della scuola. In ogni caso, le motivazioni a sostegno dell'articolo 28 nascono dal fatto che negli ultimi anni le spese per il personale assunto con contratti a termine era notevolmente aumentata e, pertanto, occorreva ricercare un meccanismo che puntasse al contenimento di tali costi.

Alla luce di tali considerazioni, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 26, 27 e 28, facendo altresì notare che l'obbligo di contenimento delle spese per il personale è stato esteso anche nei confronti degli enti locali, i quali, però, spesso hanno aggirato tale vincolo, procedendo all'assunzione di lavoratori con contratto a termine di cui ora si pretende la stabilizzazione.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 26, nonché degli emendamenti volti a introdurre articoli aggiuntivi dopo lo stesso.

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 26.1, 26.2, 26.3 e 26.0.2.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 27, nonché degli emendamenti volti a introdurre articoli aggiuntivi dopo lo stesso.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7, 27.0.1 e 27.0.2.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 28, nonché degli emendamenti volti a introdurre articoli aggiuntivi dopo lo stesso.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 28.1.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-Un*) annuncia il proprio voto a favore sull'emendamento 28.2, non condividendo le valutazioni critiche che sono state espresse dal Rappresentante del Governo sull'operato degli enti locali che avrebbero proceduto ad assunzioni, aggirando l'obbligo di contenere le spese per il personale. Infatti, gli enti locali hanno proceduto a tali assunzioni in virtù di un'apposita normativa che consentiva tale possibilità. In ogni caso, si è in presenza di un comportamento schizofrenico da parte dell'Esecutivo che, nell'ambito di vari ministeri e nel comparto della scuola, è intervenuto per la stabilizzazione del personale precario, mentre analoga iniziativa non sembra essere stata adottata in altri settori o comparti della pubblica amministrazione.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.26, 28.7, 28.8 e 28.9, mentre viene accantonato l'emendamento 28.10.

Sono poste quindi separatamente in votazione le proposte 28.14, 28.18, 28.22 e 28.24, che risultano non accolte, mentre conviene di accantonare la proposta 28.25.

In esito a distinti scrutini sono respinti gli emendamenti 28.01 e 28.03.

Dopo che è stata accantonata la proposta 28.0.5, viene infine respinta la proposta 28.0.6.

Si procede all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 29.

Il senatore IZZO (*FI*), dopo averlo illustrato, chiede che sia disposto l'accantonamento dell'emendamento 29.5.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*), dopo averlo sottoscritto, illustra l'emendamento 29.7, chiedendo che sia accantonato affinché si possa aprire una seria riflessione sulle finalità di tale proposta con la quale si mira a superare un pericoloso contenzioso che rischia di minare la funzionalità degli uffici giudiziari.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 29 si danno quindi per illustrati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 30.

Il senatore MICHELINI (*Aut*) si sofferma sull'emendamento 30.18, il quale, analogamente agli emendamenti 30.17, 30.19, 30.20, 30.21 e 30.22 ad esso identici, è diretto a limitare la verifica, circa il rispetto degli obblighi indicati nell'articolo 30, solo alle regioni a statuto ordinario in quanto alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuta, nei rispettivi statuti, una speciale autonomia in materia di ordinamento del personale e degli uffici ad essi addetti. In ogni caso, anche se tali emendamenti fossero approvati, permane per tali autonomie speciali l'assolvimento dell'obbligo di monitoraggio circa la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsto nella legge finanziaria per il 2004.

I restanti emendamenti relativi all'articolo 30 si danno quindi per illustrati.

Si procede all'espressione del parere del Relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti presentati agli articoli 29 e 30.

Il PRESIDENTE relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 29 e 30, ad eccezione degli emendamenti 30.17, 30.18, 30.19, 30.21, 30.22 e 30.30 sui quali si rimette alle valutazioni del Rappresentante del Governo.

Il vice ministro VEGAS esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati agli articoli 29 e 30, facendo presente al senatore Michellini che l'articolo 30, comma 7, del disegno di legge finanziaria, così come configurato, non appare lesivo dell'autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Ritiene poi utile aprire un approfondimento sui contenuti dell'emendamento 30.30 il quale prevede che gli organi di revisione contabile degli enti locali si occupino anche della sostenibilità finanziaria della contrattazione collettiva.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 29.



In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 29.1, 29.2, 29.3 e 29.4.

Con l'avviso favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione dispone l'accantonamento dell'emendamento 29.5, accogliendo la richiesta in precedenza avanzata dal senatore Izzo.

Con successive, separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 29.7, 29.8, 29.9 e 29.10.

Si procede poi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 30.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 30.2, 30.3, 30.5, 30.7, 30.8, 30.10, 30.11 e 30.16.

Il senatore MICHELINI (*Aut*) chiede che sia disposto l'accantonamento degli identici emendamenti 30.17, 30.18, 30.19, 30.20, 30.21 e 30.22 affinché essi siano trattati, per affinità di contenuti, insieme agli emendamenti presentati all'articolo 22, in precedenza accantonati.

Con l'avviso favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione dispone l'accantonamento degli identici emendamenti 30.17, 30.18, 30.19, 30.20, 30.21 e 30.22, nonché dell'emendamento 30.30.

Posto ai voti, risulta respinto l'emendamento 30.23.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente AZZOLINI avverte che la seduta antimeridiana di domani, venerdì 28 ottobre 2005, già convocata per le ore 9, avrà inizio invece alle ore 8,30.

*La seduta termina alle ore 23,30.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 2005

**305<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

PEDRIZZI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 11,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Seguito dell'esame e rinvio)*

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente-relatore PEDRIZZI (AN) avverte che si passa all'esame degli emendamenti accantonati nel corso delle precedenti sedute.

Con riferimento all'emendamento 3.50, il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ritiene opportuna un'ulteriore valutazione in relazione all'emendamento 3.41 (testo 2) approvato.

Il senatore KAPPLER (AN) si dichiara disponibile ad approfondirne le problematiche relative all'emendamento 3.50, al fine di rendere tale proposta emendativa coerente con l'emendamento 3.41 (testo 2) e chiede che sia accantonato.

L'emendamento 3.50 viene quindi accantonato.

Il PRESIDENTE-relatore, in relazione all'emendamento 3.0.10, recante disposizioni in materia di giustizia tributaria, si rimette alle valutazioni del rappresentante del Governo, il quale esprime parere favorevole.

Dopo l'intervento del senatore PASQUINI (*DS-U*) che preannuncia, anche a nome della propria parte politica, il voto contrario, motivato non tanto da valutazioni concernenti il merito dell'emendamento, bensì il contenuto ordinamentale dello stesso e la carenza dei requisiti per l'inserimento nell'ambito di un provvedimento di urgenza, posto ai voti, l'emendamento 3.0.10 viene approvato.

Il PRESIDENTE-relatore informa che la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta sull'emendamento 5.5 (testo 2), sul quale il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere favorevole.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) esprime un giudizio fortemente critico su tale proposta emendativa, ritenendo che l'entità della riduzione prevista per la deducibilità delle plusvalenze finanziarie delle società sia assolutamente insufficiente ad istituire un equo carico fiscale e costituisca un'ulteriore riprova dell'inadeguatezza della politica fiscale sinora posta in essere dall'Esecutivo rispetto allo sviluppo economico del Paese.

Interviene per dichiarazione di voto contraria la senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) la quale ritiene a sua volta che la proposta del relatore rechi una riduzione insufficiente delle plusvalenze finanziarie esenti, ricordando di aver presentato una proposta emendativa, respinta dalla Commissione, che suggeriva un intervento molto più significativo in termini di riequilibrio dell'imposizione fiscale nel settore finanziario.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) preannuncia il voto contrario sull'emendamento, poiché non introduce un'equa tassazione sulle plusvalenze finanziarie. Avanza peraltro il dubbio che l'intervento sulle plusvalenze sia eminentemente finalizzato a determinare un gettito da utilizzare a favore degli stanziamenti ivi previsti per la Regione siciliana per la definizione dei rapporti finanziari pregressi, in tal modo determinando una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre regioni.

Il PRESIDENTE-relatore fa presente che la proposta emendativa a propria firma riveste estremo rilievo anche sotto il profilo del contrasto all'elusione della norma. Fa inoltre osservare che i caratteri fondamentali della normativa in materia di *participation exemption* appaiono in linea con la disciplina prevista negli altri Paesi europei, tanto sotto il profilo della misura dell'esenzione quanto con riferimento alla durata di detenzione delle partecipazioni e all'entità delle stesse, mentre una modifica di tali parametri rischierebbe di determinare uno svantaggio competitivo dell'Italia e di penalizzare l'afflusso di investimenti esteri. Per quanto concerne, poi, i rilievi mossi dal senatore Castellani, fa presente che il gettito derivante dalla prima parte dell'emendamento è in larga misura superiore alle risorse stanziare a favore della Regione siciliana.

Posto quindi in votazione, l'emendamento 5.5 (testo 2) viene approvato.

Il PRESIDENTE-relatore avverte quindi che si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge (già illustrati e pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana di ieri).

Comunica inoltre che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.14, 7.18, 7.19, 7.0.7, 7.0.8, 7.0.21, 7.0.22, 7.0.23, 7.0.24, 7.0.25, 7.0.26, 7.0.27, 7.0.28, 7.0.29, 7.0.30, 7.0.31, 7.0.32, 7.0.33, 7.0.34, 7.0.37, 7.0.38, 7.0.39, 7.0.40, 7.0.42, 7.0.44, 7.0.45 e 7.0.46 e ne dichiara l'inammissibilità.

Posto in votazione, previa espressione del parere contrario del PRESIDENTE-relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 7.2 viene respinto.

Relativamente all'emendamento 7.12, il senatore PASQUINI (*DS-U*) interviene sottolineando il rilievo di tale proposta emendativa, volta a precisare che le cooperative edilizie di abitazione che assegnino alloggi in godimento o locazione ai propri soci devono essere destinatarie di una disciplina che tenga conto del fatto che gli immobili devono considerarsi beni strumentali e non già cespiti produttivi di reddito.

Il PRESIDENTE-relatore si rimette alle valutazioni del rappresentante del Governo, il quale esprime parere contrario, invitando peraltro i presentatori a valutare attentamente i profili di copertura finanziaria in vista di un'eventuale ripresentazione per l'esame da parte dell'Assemblea.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 7.12 viene respinto.

Il senatore VANZO (*LP*) chiede chiarimenti sui contenuti dell'emendamento 7.13 e il PRESIDENTE-relatore fa presente che tale proposta tende a garantire la continuità della disciplina dei beni immobili destinati ad attività produttive anche qualora siano locate a terzi. Dopo che il PRESIDENTE-relatore e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere favorevole l'emendamento 7.13 viene approvato. Risulta quindi assorbito l'emendamento 7.0.36.

Dopo che il PRESIDENTE-relatore ha informato che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sugli identici emendamenti 7.16 e 7.17, la Commissione conviene di accantonare le citate proposte emendative.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 7.

Il PRESIDENTE-relatore e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 7.0.1.

Alla richiesta di chiarimenti della senatrice BOLDI (*LP*) il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO risponde facendo presente che l'emendamento tende a risolvere la problematica degli occupanti privi di titolo degli immobili residenziali coinvolti nel processo di dismissione del patrimonio pubblico, recependo i contenuti di una risoluzione parlamentare approvata dalla Camera dei deputati da un'ampia maggioranza, senza, peraltro, il consenso del Gruppo della Lega.

La senatrice DE PETRIS (*LP*) aggiunge la propria firma all'emendamento 7.0.1 ritenendolo ampiamente condivisibile poiché riguarda la problematica abitativa, che costituisce un tema di particolare delicatezza.

I senatore BRUNALE (*DS-U*) e CASTELLANI (*Mar-DL-U*) preannunciano il voto favorevole e la senatrice BOLDI (*LP*) il voto contrario.

Posto poi in votazione, l'emendamento 7.0.1 viene accolto.

Dopo che il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) ha manifestato perplessità sui profili di copertura finanziaria dell'emendamento 7.0.2 presentato dal relatore, il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sullo stesso.

Posto ai voti, l'emendamento 7.0.2 viene accolto.

Il PRESIDENTE-relatore informa poi che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sull'emendamento 7.0.3 e la Commissione ne conviene pertanto l'accantonamento.

Il senatore BALBONI (*AN*) aggiunge la propria firma e ritira l'emendamento 7.0.4, mentre il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) aggiunge la propria firma all'emendamento 7.0.5, di identico contenuto.

Dopo che il PRESIDENTE-relatore e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO hanno espresso parere contrario, posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 7.0.5 e 7.0.6, di identico contenuto, vengono respinti.

Sugli emendamenti 7.0.9, 7.0.10 e 7.0.11, di identico contenuto, il PRESIDENTE-relatore e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Dopo che il senatore SALERNO (*AN*) ha ritirato l'emendamento 7.0.9, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 7.0.10, essendo decaduto, per assenza del proponente, l'emendamento 7.0.11.

Il PRESIDENTE-relatore e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sugli emendamenti 7.0.12, 7.0.13, 7.0.14 e 7.0.15 di identico contenuto, a condizione che essi siano riformulati eliminando dall'emendamento la lettera b).

Dopo l'intervento del senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) che chiede delucidazioni in merito, il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO specifica che gli emendamenti in votazione estendono la facoltà di rappresentanza presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria ai ragionieri e ai periti commerciali, ai revisori ufficiali dei conti e ai laureati in giurisprudenza e in economia e commercio, chiarendone le rispettive condizioni soggettive.

Dopo un ulteriore intervento del senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) e della senatrice BOLDI (*LP*) la Commissione conviene di accantonare tali emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO ed il PRESIDENTE-relatore esprimono quindi parere favorevole sull'emendamento 7.0.16.

Dopo che il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, su richiesta del senatore PASQUINI (*DS-U*), ne ha chiarito la portata, il senatore PASQUINI (*DS-U*) preannuncia il voto contrario della propria parte politica, osservando che l'emendamento appare improntato esclusivamente alla logica di esautorare i CAF nello svolgimento della funzione di assistenza fiscale. Giudica quindi molto negativamente l'orientamento della maggioranza e del Governo su tale questione.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) nel preannunciare il voto nettamente contrario sull'emendamento giudica negativamente la volontà della maggioranza di penalizzare i centri di assistenza fiscale nella loro attività di assistenza nei confronti dei contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente.

Posto ai voti, l'emendamento viene quindi accolto.

Dopo che il PRESIDENTE-relatore e il rappresentante del GOVERNO hanno formulato l'invito al ritiro sugli emendamenti 7.0.17, 7.0.18, 7.0.19 e 7.0.20, di identico contenuto, i rispettivi proponenti ritirano gli emendamenti 7.0.17, 7.0.18, 7.0.19.

Viene quindi dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 7.0.20.

Il PRESIDENTE-relatore e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO formulano parere favorevole sull'emendamento 7.0.35.

I senatori BRUNALE (*DS-U*) e PASQUINI (*DS-U*), in considerazione del carattere oneroso dell'emendamento in votazione, rilevano criticamente la mancanza di una disposizione di copertura dei maggiori oneri e contestano la assenza di formulazione critica da parte della Commissione bilancio su tale emendamento.

Dopo un intervento del presidente PEDRIZZI relativo ai criteri di valutazione della copertura finanziaria da parte della 5<sup>a</sup> Commissione, il senatore BRUNALE (*DS-U*) sottolinea il carattere squisitamente politico dei rilievi da lui formulati, anche in considerazione della circostanza che l'emendamento è stato presentato dallo stesso presidente della Commissione bilancio.

La senatrice BOLDI (*LP*), pur senza condividere i rilievi formulati propone l'accantonamento dell'emendamento 7.0.35.

Il senatore KAPPLER (*AN*) ritiene opportuno un ulteriore approfondimento della portata dell'emendamento 7.0.35.

La Commissione quindi conviene di accantonare l'emendamento 7.0.35.

Accogliendo l'invito del PRESIDENTE-relatore e del rappresentante del GOVERNO il senatore GIRFATTI (*FI*) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 7.0.41.

Sull'emendamento 7.0.43 il PRESIDENTE-relatore e il rappresentante del GOVERNO formulano parere contrario. Posto ai voti, l'emendamento viene respinto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8, pubblicato in allegato al resoconto della seduta.

Il PRESIDENTE-relatore illustra congiuntamente gli emendamenti 8.1, 8.100 e 8.200. In particolare, su tale ultimo emendamento fa presente la possibilità di far riferimento alla disciplina dei fondi già gestiti dall'Artigiancassa e dal Mediocredito Centrale, in riferimento alle risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 8, comma 1.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 8.3, di contenuto analogo all'emendamento 8.2. La senatrice BOLDI (*LP*) dà per illustrato l'emendamento 8.4.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO ha formulato parere favorevole sugli emendamenti 8.1 e 8.100 – data la natura eminentemente tecnica degli stessi –, con separate votazioni, la Commissione accoglie tali emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime perplessità sugli emendamenti 8.2 e 8.3, rilevando l'esigenza di valutarne la compatibilità rispetto ai principi comunitari della libera concorrenza.

Il senatore BRUNALE (*DS-U*) rileva l'importanza delle osservazioni svolte dal rappresentante del GOVERNO ed esprime quindi perplessità in merito agli emendamenti in votazione.

Anche la senatrice BOLDI (*LP*) ritiene opportuno approfondire la portata degli emendamenti in votazione.

Il PRESIDENTE-relatore, preso atto dell'orientamento della Commissione, dispone l'accantonamento degli emendamenti 8.2 e 8.3.

Il rappresentante del GOVERNO invita i presentatori a ritirare l'emendamento 8.4. Analogamente si esprime il PRESIDENTE-relatore.

La senatrice BOLDI (*LP*) ritira quindi l'emendamento 8.4.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA*

Il presidente PEDRIZZI avverte che la seduta, già convocata per oggi alle ore 15,30, avrà inizio alle ore 16.

*La seduta termina alle ore 12,40.*

### **306<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**PEDRIZZI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*



*IN SEDE REFERENTE*

*(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Seguito e conclusione dell'esame)*

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il PRESIDENTE-relatore PEDRIZZI (AN) avverte che si passa all'esame degli emendamenti accantonati nel corso delle precedenti sedute.

In riferimento all'emendamento 3.50 il rappresentante del GOVERNO, modificando la precedente valutazione, non ne ritiene necessaria una riformulazione rispetto all'emendamento 3.41 (testo 2), già accolto. L'emendamento, posto in votazione, viene quindi approvato.

Il senatore SALERNO (AN), accogliendo l'invito del Governo, riformula l'emendamento 7.0.12 nell'emendamento 7.0.12 (testo 2), limitandone il contenuto alla sola parte iniziale (lettera a)).

Dopo che gli identici emendamenti 7.0.13 e 7.0.14 sono stati dichiarati decaduti per l'assenza dei relativi proponenti, il senatore BALBONI (AN) ritira l'emendamento 7.0.15.

Il PRESIDENTE-relatore e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprimono quindi parere favorevole sull'emendamento 7.0.12 (testo 2) che, posto in votazione, viene accolto.

Analogamente, dopo l'espressione del parere favorevole del PRESIDENTE-relatore e del rappresentante del GOVERNO, viene accolto l'emendamento 7.0.35.

Il senatore VANZO (LP) chiede chiarimenti sul contenuto 8.2, evidenziando la necessità che la gestione del Fondo di garanzia sui trattamenti di fine rapporto sia affidata nel rispetto del principio di concorrenza e non a soggetti predefiniti normativamente.

Il PRESIDENTE-relatore ribadisce che l'emendamento a propria firma è volto a rendere applicabile all'istituto Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle aziende che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari la normativa vigente relativa al Mediocredito Centrale e all'Artigiancassa, senza limitare la concorrenza tra operatori.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si rimette alle valutazioni della Commissione.

Posto quindi in votazione, congiuntamente all'emendamento 8.3, dal medesimo contenuto, l'emendamento 8.2 viene approvato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 (pubblicati, insieme a quelli riferiti agli articoli 10, 11 e 12, in allegato al resoconto della seduta).

Il presidente-relatore PEDRIZZI (*AN*) dichiara inammissibile l'emendamento 9.4 sul quale la 5<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il PRESIDENTE-relatore illustra l'emendamento 9.1, di contenuto esclusivamente tecnico. Dopo un intervento del senatore MORO (*LP*) il PRESIDENTE-relatore specifica che l'emendamento è volto a correggere un mero errore materiale nella redazione del decreto-legge.

Con il parere favorevole del sottosegretario Maria Teresa ARMO-SINO, l'emendamento 9.1 viene approvato.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi –Un*) aggiunge la firma e dà per illustrato l'emendamento 9.2 che, posto ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, viene respinto.

Accogliendo l'invito del rappresentante del GOVERNO il senatore AGOGLIATI (*FI*) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 9.3.

In conseguenza del parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione il PRESIDENTE dichiara inammissibile l'emendamento 9.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il PRESIDENTE-relatore dichiara inammissibili per estraneità all'oggetto della discussione, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento gli emendamenti 10.28 e 10.30.

In conseguenza del parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il PRESIDENTE-relatore dichiara inammissibili gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.9, 10.10, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.22, 10.25, 10.26 e 10.29.

Il Presidente-relatore illustra quindi l'emendamento 10.6, di contenuto analogo agli emendamenti 10.7 e 10.8.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, perché di identico contenuto, vengono approvati gli emendamenti 10.6, 10.7 e 10.8.

Dopo che il RELATORE ha illustrato l'emendamento 10.11, di contenuto tecnico, il rappresentante del GOVERNO formula parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 10.11 viene approvato.

Passando poi all'esame degli emendamenti soppressivi o modificativi del comma 7 dell'articolo 10, la senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) illustra congiuntamente gli emendamenti 10.13 (testo 2), 10.24 (testo 2) e 10.27 (testo 2) – testi riformulati per una più adeguata copertura finanziaria –, e 10.12 (al quale aggiunge la firma). Rappresenta anzitutto l'esigenza di sopprimere la disposizione volta a condizionare l'accesso delle imprese di tutti i settori ai benefici comunitari alla presentazione di un documento attestante la regolarità contributiva: tale esigenza deriva dagli effetti molto gravi che la norma produce relativamente, in particolare, alle imprese operanti nel settore agricolo. Infatti, tali imprese, che attraversano un periodo di particolare crisi, hanno da sempre dovuto affrontare le problematiche correlate al versamento di contributi per i lavoratori e l'eventuale riduzione o perdita di contributi comunitari non farebbe altro che aggravare la situazione. Peraltro la problematica appare meritevole di un'ulteriore valutazione e si riserva di ascoltare il parere del Governo.

Il senatore SPECCHIA (*AN*) – primo firmatario dell'emendamento 10.17, fa a sua volta presente che la problematica della regolarizzazione contributiva delle imprese operanti nel settore agricolo è oggetto di specifica attenzione da vario tempo ed esprime la preoccupazione che un intervento su tale fronte volto a limitare la possibilità di accedere alle sovvenzioni comunitarie rischia di produrre un ingente danno economico.

Il senatore NOCCO (*FI*) condivide le considerazioni del senatore Specchia.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO formula ai presentatori degli emendamenti soppressivi o modificativi del comma 7 dell'articolo 10 l'invito a ritirare tali proposte emendative onde consentirne un'adeguata valutazione in vista dell'esame da parte dell'Assemblea, preannunciando, in caso contrario, l'espressione di un parere contrario. Fa presente che l'invito è esteso anche all'emendamento 10.20, presentato dal relatore, volto a sostituire integralmente il citato comma 7 coprendo le maggiori entrate stimate in relazione al comma 7 con la previsione di un aumento degli importi delle sanzioni amministrative collegate alle norme sulla sicurezza del lavoro.

Il senatore MORO (*LP*) prende atto dell'intenzione del rappresentante del Governo di rinviare la valutazione del comma 7 in sede di esame da parte dell'Assemblea, facendo peraltro presente la propria ferma contrarietà rispetto all'ipotesi di soppressione di tale disposizione. Rileva infatti

che la previsione del requisito della regolarità contributiva delle imprese ai fini dell'accesso ai benefici comunitari appare in sé assolutamente condivisibile, poiché ribadisce un'indiscutibile esigenza di rispetto della legalità, oltre ad essere attinente al contenuto del provvedimento d'urgenza. Auspica pertanto che anche in sede di esame da parte dell'Assemblea la disposizione di cui al comma 7 non venga modificata o soppressa.

Il senatore SALERNO (AN) esprime invece l'auspicio che la previsione di cui al comma 7 dell'articolo 10 venga eliminata, al fine di non aggravare la già difficile situazione che caratterizza le imprese del settore agricolo anche dal punto di vista del contenzioso relativo alla regolarizzazione contributiva.

Il PRESIDENTE-relatore fa presente che la proposta emendativa a propria firma ha la finalità di superare il testo del decreto-legge, per tenere conto anche delle difficoltà che potrebbero presentarsi per il rilascio dei documenti unici di regolarità contributiva; specifica, inoltre, che l'emendamento 10.20 è volto a coprire il minor gettito derivante dalla soppressione del comma 7. Condivide peraltro l'opportunità di rinviare l'approfondimento della problematica dei benefici comunitari per le imprese in sede di esame da parte dell'Assemblea, come suggerito dal rappresentante del Governo.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi -Un*), preso atto dell'orientamento del Sottosegretario insiste per la votazione dei propri emendamenti, pur dichiarandosi disponibile a riesaminare le proposte emendative in Assemblea.

Previa espressione del parere contrario del PRESIDENTE-relatore e del rappresentante del GOVERNO, posti ai voti, vengono respinti gli emendamenti 10.12 e 10.13 (testo 2).

Accogliendo invece l'invito del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, il senatore NOCCO (*FI*) aggiunge la propria firma e ritira l'emendamento 10.14. Il PRESIDENTE-relatore ritira l'emendamento 10.20 e il senatore AGOGLIATI (*FI*) aggiunge la propria firma e ritira l'emendamento 10.21.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 10.23 (sottoscritto dalla senatrice De Petris), 10.24 (testo 2) e 10.27 (testo 2).

Si passa quindi all'esame di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 10.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibili gli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2, sui quali la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Viene quindi dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 10.0.3.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il PRESIDENTE-relatore illustra congiuntamente gli emendamenti 11.100, 11.200e 11.300, predisposti in ossequio al parere reso dalla 5<sup>a</sup> Commissione sul testo del decreto-legge.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, vengono approvati gli emendamenti 11.100, 11.200 e 11.300.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 11.

In conseguenza del parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il PRESIDENTE dichiara inammissibile gli emendamenti 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4 e 11.0.5.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 11.0.6 che, per assenza del proponente viene quindi dichiarato decaduto.

Il PRESIDENTE-relatore illustra l'emendamento 11.0.7 sul quale il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole.

Il PRESIDENTE relatore dà conto dell'osservazione formulata dalla 5<sup>a</sup> Commissione sull'emendamento in esame.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 11.0.7, viene approvato.

Viene poi dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 12.0.1.

In attesa del parere della 5<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti 7.16, 7.17 e 7.0.3, precedentemente accantonati, il PRESIDENTE sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 17, è ripresa alle ore 18,20.*

Il PRESIDENTE-relatore avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti 7.16 e 7.17, precedentemente accantonati, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta.

In sede di dichiarazione di voto interviene il senatore EUFEMI (*UDC*), presentatore dell'emendamento 7.17, il quale preannuncia il voto favorevole della propria parte politica esprimendo particolare soddisfazione per il raggiungimento di una soluzione legislativa su una questione annosa, che in precedenza, rispetto ad una formulazione già approvata dal Parlamento, aveva suscitato polemiche di forte stampo anticlericale. Si tratta di una norma interpretativa resa necessaria dopo una pronuncia della Cassazione che dava un'interpretazione restrittiva di quanto previsto dal decreto legislativo n. 504 del 1992. È importante sottolineare che il legislatore ha previsto degli elementi oggettivi ben precisi per disciplinare l'esenzione dal pagamento dell'ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati direttamente alle attività assistenziali e di solidarietà. Attesa la considerazione che gli enti ecclesiastici non sono enti commerciali, è bene tener conto delle attività da esse svolte e cioè assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive etc. L'emendamento quindi consente di fare chiarezza sull'applicazione della norma di esenzione e non crea alcuna disparità di carattere religioso.

Il senatore GIRFATTI (*FI*), a titolo personale, preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento.

Il senatore MALAN (*FI*) preannuncia a nome del Gruppo di Forza Italia il voto favorevole sull'emendamento 7.16, sottolineando come la formulazione dell'emendamento in votazione elimini il rischio di qualsivoglia indebita applicazione dell'esenzione.

Il senatore SALERNO (*AN*) preannuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale.

Il senatore VANZO (*LP*) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica.

Il PRESIDENTE-relatore ritiene particolarmente rilevante l'emendamento in votazione, la cui formulazione consente di superare le polemiche e le divisioni sorte nei mesi scorsi circa la applicabilità dell'esenzione ICI agli immobili di proprietà degli enti ecclesiastici. Si tratta di un intervento a carattere interpretativo che non crea più alcuna divisione e consente l'applicazione dell'agevolazione fiscale agli enti non commerciali e, in particolare, a quelle associazioni e organizzazioni che si richiamano a valori religiosi e etici differenti. Il superamento di divisioni su questioni di tipo religioso, pur in un contesto tecnico come quello dell'agevolazione fiscale, rappresenta comunque un risultato di grande rilievo.

Posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, gli emendamenti 7.16 e 7.17 sono approvati.

Il PRESIDENTE-relatore dichiara quindi inammissibile, in conseguenza del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.0.3.

Si passa quindi al conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole a nome delle rispettive parti politiche dei senatori GIRFATTI (FI), SALERNO (AN) e VANZO (LP) interviene il senatore EUFEMI (UDC) il quale, pur ribadendo le obiezioni manifestate nel corso del dibattito con qualche perplessità preannuncia il voto favorevole.

La Commissione dà quindi mandato al relatore Pedrizzi a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 3617, di conversione del decreto-legge 20 settembre 2005, n. 203, unitamente alle modifiche accolte dalla Commissione, autorizzandolo ad apportare alle modifiche approvate le correzioni di carattere formale e di coordinamento eventualmente necessarie e, nello stesso tempo, a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*La seduta termina alle ore 18,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3617****al testo del decreto-legge****Art. 7.****7.0.12 (Testo 2)**

SALERNO

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Rappresentanza presso gli uffici dell'amministrazione)*

1. All'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, terzo periodo, dopo le parole: "nell'elenco previsto dal terzo comma" sono inserite le seguenti: "ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545"».

---

**Art. 8.****8.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «aziende» con la seguente: «imprese» e dopo le parole: «trattamento di fine rapporto», inserire la seguente: «(TFR)».*

*Al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: «anche il ricorso all'iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43» con le seguenti: «il ricorso all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni».*

---



**8.100**

IL RELATORE

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «copre l'intero ammontare» con le seguenti: «copre fino all'intero ammontare».*

---

**8.2**

IL RELATORE

*Al comma 1, penultimo periodo, dopo le parole: «attività produttive» è aggiunto il seguente periodo: «, nel quale è stabilito che le disponibilità finanziarie del Fondo affluiscono, ai fini della concessione delle garanzie richieste, come disponibilità separate dei fondi di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) e b) della legge n. 662 del 1996 e sono fissate le scadenze delle relative convenzioni, in coerenza con le esigenze per gli interventi di garanzia di cui al presente decreto-legge».*

---

**8.3**

EUFEMI

*All'articolo 8 comma 1, penultimo periodo, dopo le parole: «attività produttive» aggiungere il seguente: «, nel quale è stabilito che le disponibilità finanziarie del Fondo affluiscono, ai fini della concessione delle garanzie richieste, come disponibilità separate dei fondi di cui all'art. 2, comma 100, lettere a) e b) della legge n. 662 del 1996 e sono fissate le scadenze delle relative convenzioni, in coerenza con le esigenze per gli interventi di garanzia di cui al presente decreto-legge».*

---

**8.4**

MORO

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*«3-bis. Al lavoratore che non si avvale o non possa avvalersi di quanto stabilito dall'articolo 1, commi da 12 a 15, della legge 23 agosto 2004, n. 243, concernente l'incentivo al posticipo del pensionamento, e che abbia già maturato un'anzianità contributiva pari o superiore al limite massimo di 40 anni, può esercitare il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro sino al 31 dicembre 2007.*

3-ter. In tal caso viene riconosciuta un'ulteriore anzianità contributiva pari ad un'aliquota dell'1 per cento per ogni anno di contribuzione superiore a 40».

---

## Art. 9.

### 9.1

IL RELATORE

*Al comma 1, nel primo periodo, dopo le parole: «Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005,», inserire le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,».*

*Al comma 2, nel primo periodo, sostituire le parole: «della dirigenza medico-veterinaria, della dirigenza dei ruoli sanitario, tecnico ed amministrativo» con le seguenti: «dell'area della dirigenza medico-veterinaria, dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo».*

---

### 9.2

TURCI, DI GIROLAMO, PASQUINI, BRUNALE, BONAVITA

*Al comma 2, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2006».*

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 50 per cento».*

---

### 9.3

CANTONI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Dopo il comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è inserito il seguente:*

*"5-bis. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 5 sono affette da nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice e*

non determinano vincoli sulle somme nè limitazioni all'attività del tesoriere"».

---

#### 9.4

TOMASSINI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Al fine di agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali volte alla prevenzione oncologica, la Lega italiana per la lotta contro i tumori è autorizzata a procedere, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, ad assunzioni di personale, con oneri finanziari a carico dello stesso Ente. Alla determinazione ed alla ripartizione della dotazione organica si provvede secondo le disposizioni e le modalità previste dall'ordinamento dell'Ente.».

---

#### 9.0.1

VITALI

*Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

1. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 e successive modificazioni, relativi ai rimborsi e ai recuperi, anche mediante iscrizione a ruolo, delle tasse dovute per l'anno 2002 e dei relativi interessi e sanzioni, per effetto dell'iscrizione dei veicoli nei pubblici registri, sono differiti al 31 dicembre 2006.».

---

#### Art. 10.

#### 10.1

SALERNO

*Sostituire l'articolo 10 con il seguente:*

«Art. 10. - (Trasferimento all'I.N.P.S di competenze in materia di invalidità civile e certificazione di regolarità contributiva ai fini dei finan-

ziamenti comunitari) – 1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) subentra nell'esercizio delle funzioni residue allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 il procedimento amministrativo per la concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili è attribuito all'INPS.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stabilita la data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse, umane, strumentali e finanziarie da trasferire.

3. Il personale trasferito ai sensi del comma 2, conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto degli enti pubblici non economici, in cui il personale trasferito dovrà confluire. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero dell'economia e delle finanze e le relative risorse sono trasferite all'I.N.P.S.

4. 6-bis. Il comma 3 dell'art. 42 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 è abrogato. La domanda giudiziale non è proponibile se non quando sia esaurito il procedimento per la composizione in sede amministrativa previsto dalla normativa in materia di prestazioni assistenziali gestite dall'I.N.P.S.

5. Per le controversie instaurate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite, la difesa in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze è assunta, ai sensi del predetto articolo 42, comma 1, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, da propri funzionari ovvero da avvocati dipendenti dall'I.N.P.S.

6. A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati anche all'I.N.P.S. presso le strutture territoriali dell'Ente secondo le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 44 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 326. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma l'I.N.P.S. è rappresentato dai propri avvocati.

7. Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.».

**10.2**

SODANO Calogero, COZZOLINO,

*Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:*

«1. L'articolo 42, comma 1, del decreto legge 30 settembre n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:

"1. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'*handicap* e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, nonché le sentenze ed ogni provvedimento ed atto resi in detti giudizi sono notificati al Ministero dell'economia e delle finanze. La notifica è effettuata presso le competenti direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma il Ministero dell'economia e delle finanze è litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 102 del codice di procedura civile ed è rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti. Nei casi in cui il giudice nomina un consulente tecnico, alle indagini assiste, in qualità di consulente tecnico di parte, un componente delle commissioni mediche di verifica indicato dal direttore della competente direzione provinciale su richiesta scritta, formulata a pena di nullità, dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice".

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Direzione Centrale degli Uffici Locali a dei Servizi del Tesoro accede alle banche dati del casellario generale delle pensioni dell'I.N.P.S. ai fini degli accertamenti reddituali e sanitari nei confronti degli invalidi civili, ciechi civili, sordomuti e portatori di *handicap*. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento sono adottate le necessarie procedure da parte del Ministero stesso e dell'I.N.P.S.

3. Le Regioni e le Province trasmettono entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma, al Ministero dell'economia e delle finanze-Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro, gli elenchi dei disabili iscritti nelle liste di collocamento mirato, a norma della legge 12 marzo 1999, n. 68, ai fini della verifica della sussistenza, allo stato attuale delle condizioni di disabilità. I predetti Enti provvedono ad aggiornare gli elenchi stessi entro i mesi di gennaio e luglio di ogni anno. Qualora il disabile compreso nei suddetti elenchi sia stato avviato al lavoro, la verifica viene effettuata anche con riferimento alla sussistenza dei requisiti all'atto dell'inserimento lavorativo.

4. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare la sussistenza dei requisiti sanitari prescritti per continuare a fruire dei trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo il Ministero dell'economia e delle finanze-Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro provvede alla revoca dei relativi benefici nell'ipotesi di irreperibilità a seguito di convocazione a visita. Il provvedimento di revoca è adottato decorsi sei mesi dalla data di

emissione della disposizione di sospensione dei pagamenti ed ha effetto dalla data di sospensione stessa.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro, attraverso i collegi sanitari istituiti presso gli Uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, effettua le visite mediche di verifica sulla sussistenza dei prescritti requisiti sanitari nei confronti dei cittadini italiani domiciliati all'estero titolari di provvidenze economiche di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo ed impossibilitati a recarsi presso le Commissioni mediche di verifica di residenza. Sulla base degli accertamenti e degli elementi valutati a fini diagnostici da parte dei predetti collegi sanitari istituiti all'estero, i sanitari incaricati componenti la Commissione medica di verifica competente per territorio emettono il proprio definitivo giudizio medico-legale».

*Sopprimere il comma 6.*

---

### 10.3

SALERNO, KAPPLER, BALBONI

*Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:*

«1. L'art. 42, comma 1, del decreto legge 30 settembre n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è sostituito dal seguente:

"Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, nonché le sentenze ed ogni provvedimento ed atto resi in detti giudizi sono notificati al Ministero dell'economia e delle finanze, La notifica è effettuata presso le competenti direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma il Ministero dell'economia e delle finanze è liticonsorte necessario ai sensi dell'art. 102 del codice di procedura civile ed è rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti. Nei casi in cui il giudice nomina un consulente tecnico, alle indagini assiste, in qualità di consulente tecnico di parte, un componente delle commissioni mediche di verifica indicato dal direttore della competente direzione provinciale su richiesta scritta, formulata a pena di nullità, dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice."

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro accede alle banche dati del casellario generale delle pensioni dell'INPS ai fini degli accertamenti reddituali e sanitari nei confronti degli invalidi civili, ciechi civili, sordomuti e portatori di *handicap*. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente

provvedimento sono adottate le necessarie procedure da parte del Ministero stesso e dell'INPS.

3. Le Regioni e le Province trasmettono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma, al Ministero dell'economia e finanze-Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del tesoro, gli elenchi dei disabili iscritti nelle liste di collocamento mirato, a norma della legge 12 marzo 1999, n. 68, ai fini della verifica della sussistenza, allo stato attuale, delle condizioni di disabilità. I predetti Enti provvedono ad aggiornare gli elenchi stessi entro i mesi di gennaio e luglio di ogni anno. Qualora il disabile compreso nei suddetti elenchi sia stato avviato al lavoro, la verifica viene effettuata anche con riferimento alla sussistenza dei requisiti all'atto dell'inserimento lavorativo.

4. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare la sussistenza dei requisiti sanitari prescritti per continuare a fruire dei trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo il Ministero dell'economia e delle finanze-Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro provvede alla revoca dei relativi benefici nell'ipotesi di irreperibilità a seguito di convocazione a visita. Il provvedimento di revoca è adottato decorsi sei mesi dalla data di emissione della disposizione di sospensione dei pagamenti ed ha effetto dalla data di sospensione stessa.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro, attraverso i collegi sanitari istituiti presso gli Uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, effettua le visite mediche di verifica sulla sussistenza dei prescritti requisiti sanitari nei confronti dei cittadini italiani domiciliati all'estero titolari di provvidenze economiche di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo ed impossibilitati a recarsi presso le Commissioni mediche di verifica di residenza. Sulla base degli accertamenti e degli elementi valutati a fini diagnostici da parte dei predetti collegi sanitari istituiti all'estero, i sanitari incaricati componenti la Commissione medica di verifica competente per territorio emettono il proprio definitivo giudizio medico-legale».

---

## 10.4

SALERNO

*Al comma 1, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «ad eccezione delle attività di verifica di cui al D.M. 293/89 e successive modifiche ed integrazioni».*

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. La competenza in materia di contenzioso avverso i decreti di revoca emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito delle verifiche disposte ai sensi del D.M. 293/89, e successive modifiche ed integrazioni, rimane dello stesso Ministero. La difesa in giudizio del Mini-

stero dell'economia e delle finanze è assunta, ai sensi del predetto articolo 42, comma 1, del citato decreto legge n. 269 del 2003, da propri funzionari. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di revoca dei benefici collegati a invalidità civile, cecità civile, sordomutismo *handicap* e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati anche alle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari. La notifica va effettuata sia presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia presso le sedi provinciali delle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma la Direzione Provinciale dei Servizi Vari è liteconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e, limitatamente al giudizio di primo grado, è rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca emanato in sede amministrativa. Nei casi in cui il giudice nomina un consulente tecnico si applicano le stesse disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 42 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.».

---

## 10.5

IL RELATORE

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione delle verifiche straordinarie e delle verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze, di cui all'articolo 42, rispettivamente comma 4 e comma 5, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;*

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Relativamente alle controversie sorte in connessione con l'esercizio delle attività di verifica straordinaria e di verifica sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze di cui al comma 1 del presente articolo, continua ad applicarsi l'articolo 42 del citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269».

---

## 10.6

IL RELATORE

*Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Resta ferma la partecipazione nelle commissioni mediche di verifica dei medici nominati in*



rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti».

---

### 10.7

EUFEMI

*Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Resta ferma la partecipazione nelle commissioni mediche di verifica dei medici nominati in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti».*

---

### 10.8

BARELLI

*Al comma 1, infine aggiungere il seguente periodo: «Resta ferma la partecipazione nelle commissioni mediche di verifica dei medici nominati in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti».*

---

### 10.9

DANZI, EUFEMI, CHERCHI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

*«4-bis. Il comma 11 dell'articolo 42 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, è abrogato.*

---

### 10.10

SALERNO, KAPPLER, BALBONI

*Sopprimere il comma 6.*

---

**10.11**

IL RELATORE

*Al comma 6, nel terzo periodo, sostituire la parola: «liteconsorte» con la seguente: «litisconsorte».*

*Al comma 7, sostituire la parola: «comunitarie» con la seguente: «comunitari».*

---

**10.12**

MURINEDDU, PIATTI, BASSO, VICINI, FLAMMIA

*Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 50 per cento».*

---

**10.13 (Testo 2)**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, lettera b) sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 50 per cento».*

---

**10.13**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, lettera b) sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura dell'85 per cento».*

---

**10.14**

AZZOLLINI, GRECO

*Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente all'articolo 6, comma 3, sostituire le parole:  
«0,40 per cento» con le seguenti: «0,385 per cento».*

---

**10.15**

EUFEMI

*Sopprimere il comma 7.***10.16**

SALERNO

*Sopprimere il comma 7.***10.17**SPECCHIA, BONGIORNO, TOFANI, CURTO, SALERNO, BONATESTA, ZAPPACOSTA,  
BEVILACQUA, MEDURI, BATTAGLIA Antonio, COZZOLINO, DE MASI, BUCCIERO,  
SEMERARO, TATÒ*Sopprimere il comma 7.***10.18**

CUTRUFO

*Sopprimere il comma 7.***10.19**

CANTONI

*Sopprimere il comma 7.*

**10.20**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Gli importi delle sanzioni amministrative collegate alla violazione delle norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenziale e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sono quintuplicati. La previsione di cui al periodo precedente non trova applicazione con riferimento alla sanzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.».

---

**10.21**

CANTONI

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Gli importi delle sanzioni amministrative collegate alla violazione delle norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenziale e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sono quintuplicati. La previsione di cui al periodo precedente non trova applicazione con riferimento alla sanzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.».

---

**10.22**

SALERNO

*Al comma 7, premettere le seguenti parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2008».*

---

**10.23**

PIATTI, MURINEDDU, BASSO, VICINI, FLAMMIA

*Al comma 7, dopo le parole: «di tutti i settori» aggiungere le seguenti: «ad esclusione delle imprese del settore agricolo».*

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 50 per cento».*

---

**10.24 (Testo 2)**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 7 dopo le parole: «di tutti i settori» aggiungere le seguenti: «, ad eccezione del settore agricolo,».*

*Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, lettera b) sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti «nella misura del 50 per cento».*

---

**10.24**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 7 dopo le parole: «di tutti i settori» aggiungere le seguenti: «, ad eccezione del settore agricolo,».*

*Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, lettera b) sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti «nella misura dell'85 per cento».*

---

**10.25**

CANTONI

*Al comma 7, dopo le parole: «di tutti i settori», inserire le seguenti: «, ad esclusione di quelle agricole,».*

---

**10.26**

CANTONI

*Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «la disposizione del presente comma non si applica alle imprese del settore agricolo».*

---

**10.27 (Testo 2)**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

*«7-bis. Per le imprese del settore agricolo l'obbligo di cui al comma 7 decorre dal 1° gennaio 2008. Entro il 31 marzo 2006 il Ministro del lavoro, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, definisce termini e modalità per consentire la regolarizzazione delle posizioni contributive pendenti nel settore agricolo».*

*Consequentemente all'articolo 5, comma 1, lettera b) sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 50 per cento».*

---

**10.27**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

*«7-bis. Per le imprese del settore agricolo l'obbligo di cui al comma 7 decorre dal 1° gennaio 2008. Entro il 31 marzo 2006 il Ministro del lavoro, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, definisce termini e modalità per consentire la regolarizzazione delle posizioni contributive pendenti nel settore agricolo».*

*Consequentemente all'articolo 5, comma 1, lettera b) sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura dell'85 per cento».*

---

**10.28**

RIGHETTI, FILIPPELLI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in euro 181,00 a decorrere dal 1° gennaio 2006 e in euro 200,00 a decorrere dal 1° gennaio 2007».

*Conseguentemente all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) agli oneri di cui al comma 7-bis dell'articolo 10, pari a 14.184.000 di euro per il 2006 e a 27.800.000 per il 2007 si provvede aumentando le aliquote di base, di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, dello 0,18 per cento dal 1° gennaio 2006 e a decorrere dal 1° gennaio 2007 dello 0,35 per cento».

**10.29**

EUFEMI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al comma 8, dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 le parole: "2004 le domande di iscrizione alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle imprese artigiane, nonché di quelle" sono sostituite dalle seguenti: "2006 le domande di iscrizione e annotazione nel Registro delle Imprese e nel REA presentate alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dalle imprese artigiane, nonché da quelle". Al secondo periodo, le parole: "A tal fine le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura integrano" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro delle Attività produttive è integrata". Dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "Entro il 30 giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni sono rese disponibili per il tramite della infrastruttura tecnologica del portale nazionale delle imprese "www.impresa.gov.it". Al quinto periodo la parola: "2004" è sostituita dalla seguente: "2006". Al sesto periodo le parole: "Entro l'anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "Entro l'anno 2007" e alla fine le parole: "1° gennaio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2006"».

**10.30**

GRILLOTTI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore"».

---

**10.0.1**

EUFEMI

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

1. L'articolo 14-septies, quinto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, si interpreta nel senso che, per il diritto alla pensione di inabilità in favore degli invalidi civili totali, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, si considera il reddito personale dell'interessato, calcolato agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare del quale l'invalido fa parte.

2. In aggiunta ai membri indicati nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997 n. 366, fanno parte del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale anche i Presidenti nazionali dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti. I comitati regionali e provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono integrati, per le funzioni riguardanti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti, da un membro dei rispettivi comitati provinciali delle Associazioni indicate nell'articolo 1».

---



**10.0.2**

BARELLI

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

1. L'articolo 14-*septies*, quinto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, si interpreta nel senso che, per il diritto alla pensione di inabilità in favore degli invalidi civili totali, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, si considera il reddito personale dell'interessato, calcolato agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare del quale l'invalido fa parte.

2. In aggiunta ai membri indicati nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997 n. 366, fanno parte del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale anche i Presidenti nazionali dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti. I comitati regionali e provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono integrati, per le funzioni riguardanti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti, da un membro dei rispettivi comitati provinciali delle Associazioni indicate nell'articolo 1».

---

**10.0.3**

CRINÒ

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Modifiche alla disciplina in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti)*

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. I versamenti dovuti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera *f*) dalle agenzie di somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*) e *b*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono essere effettuati nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre"».

---

**Art. 11.****11.100**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo le parole: «160 milioni di euro» inserire la seguente: «annui».*

---

**11.200**

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «190 milioni» con le seguenti: «150 milioni».*

---

**11.300**

IL RELATORE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Gli enti previdenziali interessati provvedono al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni introdotte in sede di esercizio della delega di cui al periodo precedente, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».*

---

**Art. 11.****11.0.1**

CICCANTI, EUFEMI, CHERCHI

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

All'articolo 75 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

*1-bis.* La commissione tributaria centrale cessa dalle sue funzioni. La competenza in ordine alle controversie di cui al comma 1 viene devoluta a sezioni speciali istituite presso le commissioni tributarie regionali.

*1-ter.* Ogni sezione speciale è composta da un presidente e quattro membri scelti tra i giudici delle commissioni tributarie aventi anzianità nella funzione non inferiore a 8 anni.

*1-quater.* Le funzioni di presidente di ogni sezione vengono assunte dal giudice avente maggiore anzianità nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le vigenti commissioni tributarie e, a parità di anzianità di servizio, secondo la maggiore età.

*1-quinquies.* I giudici già membri della commissione tributaria centrale possono chiedere di essere nominati nelle sezioni speciali con diritto di precedenza.

*1-sexies.* Il numero delle sezioni speciali, non inferiore a tre e non superiore a dieci per ciascuna commissione regionale, è fissato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il consiglio di P.G.T.

*1-septies.* Ciascuna sezione giuridica con l'intervento del presidente e di due membri, in caso d'impedimento del presidente, questi viene sostituito dal giudice più anziano in base ai criteri di cui al comma *1-quater*.

*1-octies.* Il presidente della sezione ha funzioni analoghe a quelle proprie del presidente di sezione delle commissioni tributarie ordinarie. Il presidente di sezione più anziano assume le funzioni di presidente unico delle sezioni speciali con funzioni analoghe a quelle dei presidenti delle commissioni tributarie"».

---

**11.0.2**

DATO

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Modifica dei soggetti destinatari di forme pensionistiche complementari)*

1. Le disposizioni previste dall'articolo 8, comma 2, lettera 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, così come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 e successive modificazioni, si applicano anche agli iscritti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565».

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1 lettera b), sostituire le parole: «95 per cento» con le seguenti: «80 per cento».*

---

**11.0.3**

DATO

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Perequazione automatica delle prestazioni)*

1. Alle prestazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, è applicato il meccanismo di perequazione automatica secondo quanto disposto dagli articoli 34, legge 23 dicembre 1998, n. 448 e 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1 lettera b), sostituire le parole: «95 per cento» con le seguenti: «80 per cento».*

---

**11.0.4**

DATO

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Totalizzazione dei periodi assicurativi)*

1. Agli iscritti alla gestione di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, è data facoltà di utilizzarle, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e di inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti maturati presso diverse gestioni, ai sensi dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184».

---

**11.0.5**

DATO

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Soggetti interessati)*

1. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565 sono abrogate le parole: "e non sono titolari di pensione diretta", e sono aggiunte le parole: "ancorché titolari di pensione"».

---

**11.0.6**

VITALI

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte se-

conda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

### 11.0.7

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale)*

1. È autorizzata la spesa di euro 100 milioni per l'anno 2004 e di euro 122 milioni per l'anno 2005 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. All'erogazione degli ulteriori contributi disposti dal presente comma si provvede ai sensi del comma 29, primo e secondo periodo, dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, sentite le commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio, programmazione e lavori pubblici. I contributi che, alla data del 28 febbraio 2006, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al precedente periodo. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalità, la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 30 marzo 2006 apposita attestazione al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo lo schema stabilito dal decreto di cui al citato comma 29, primo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 100.000.000 per l'anno 2004 ed euro 122.000.000 per l'anno 2005 si provvede: quanto a euro 100.000.000 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni; quanto a euro 122.000.000 per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 117.000.000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a euro 5.000.000 l'accantonamento relativo a Ministero per i beni e le attività culturali:

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-  
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## **Art. 12.**

### **12.0.1**

THALER AUSSERHOFER, BETTA, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN,  
PEDRINI, ANDREOTTI

*Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:*

### **«Art. 12-bis.**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a  
statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compa-  
tibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di at-  
tuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte se-  
conda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia  
più ampia rispetto a quelle già attribuite».

---

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 2005

**347<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

RONCONI

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente RONCONI osserva che non è stato raggiunto il numero legale richiesto per l'esame in sede consultiva su atti del Governo.

In considerazione dell'imminente scadenza dei termini per l'espressione del parere sullo schema di decreto interministeriale di riparto (n. 551) e sulla proposta di nomina del Presidente dell'ISMEA (n. 163), propone di richiedere per entrambi i provvedimenti, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, una proroga di dieci giorni.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 9,45.*



**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia**

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 2005

**COMMISSIONE PLENARIA**

*Presidenza del Presidente*  
Maria BURANI PROCACCINI

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*Commissione plenaria - Indagine conoscitiva sull'infanzia in stato di abbandono o semi-abbandono e sulle forme per la sua tutela ed accoglienza: Comunicazioni del Presidente sulla missione in Bielorussia*

*Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il  
personale militare italiano impiegato nelle missioni  
internazionali di pace, sulle condizioni della conser-  
vazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito  
nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale**

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 2005

**18ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

Paolo FRANCO

*indi del Vice Presidente*

FORCIERI

*La seduta inizia alle ore 14.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente Paolo FRANCO propone, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno della Commissione, che i lavori si tengano in forma pubblica.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il PRESIDENTE propone quindi che sia redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna e che ne sia assicurata la diffusione mediante il collegamento audiovisivo.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il Presidente Paolo FRANCO ricorda che presso la Segreteria della Commissione è consultabile il Documento scritto presentato dal Presidente dell'Associazione nazionale assistenza vittime arruolate nelle forze armate

e famiglie dei caduti (ANAVAF), onorevole Falco Accame, in occasione della sua audizione presso la Commissione del 15 giugno 2005.

Il Documento, denominato «Elementi di risposta alle affermazioni del Ministro della Difesa On. Martino e del Ministero della Difesa circa l'interazione tra uranio impoverito e salute umana nelle operazioni militari», sarà certamente considerato – conclude il PRESIDENTE – ai fini della pubblicazione degli atti della Commissione una volta che questa avrà concluso i propri lavori.

**Audizione della Responsabile del Laboratorio dei biomateriali presso il Dipartimento di neuroscienze dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dottoressa Antonietta Gatti**

Il Presidente Paolo FRANCO ricorda che la dottoressa Gatti è stata già audita lo scorso 18 maggio, e che la scelta di convocarla nuovamente risponde all'esigenza di acquisire informazioni e valutazioni aggiornate, e particolarmente qualificate, circa le ipotizzate problematiche di ordine sanitario inerenti al funzionamento dei Poligoni operanti in Sardegna che sono stati recentemente visitati da una delegazione della Commissione.

Ringrazia quindi per la sua disponibilità la dottoressa Gatti, e le dà la parola.

La dottoressa GATTI svolge una esposizione introduttiva, nel corso della quale vengono proiettate alcune diapositive.

Intervengono quindi, svolgendo considerazioni e ponendo domande, il presidente Paolo FRANCO e i senatori FORCIERI e MALABARBA.

La dottoressa GATTI risponde ai quesiti che le sono stati rivolti.

Seguono interventi della senatrice DE ZULUETA e del presidente Paolo FRANCO.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi la dottoressa Gatti e dichiara conclusa l'odierna audizione.

*(La seduta, sospesa alle ore 14,55, è ripresa alle ore 15).*

**Audizione di militari già impegnati in missioni internazionali di pace nei Balcani e di loro familiari**

*Intervengono il maggiore Emerico Maria Laccetti, il signor Antonio Sepe, padre del primo caporal maggiore Luca Sepe e il caporal maggiore Giovanni Stagni.*

Il presidente Paolo FRANCO ringrazia gli auditi per la loro disponibilità a riferire in ordine alle dolorose esperienze da essi attraversate e dà loro la parola.

Il signor Antonio SEPE svolge un'esposizione introduttiva.

Seguono domande dei senatori MALABARBA, DE ZULUETA e FORCIERI, alle quali risponde il signor Antonio SEPE.

Il caporal maggiore Giovanni STAGNI svolge quindi un'esposizione introduttiva.

Seguono interventi del senatore FORCIERI, del presidente Paolo FRANCO, della senatrice DE ZULUETA e del senatore MALABARBA.

Il caporal maggiore STAGNI risponde ai quesiti rivoltigli.

Segue un intervento del maggiore LACCETTI, al quale rivolge poi una ulteriore domanda il senatore MALABARBA.

Segue infine, in risposta ad una domanda della senatrice DE ZULUETA, un breve intervento del signor Antonio SEPE.

Il presidente FORCIERI ringrazia gli auditi per la loro disponibilità, dichiarando conclusa la loro odierna audizione.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Venerdì 28 ottobre 2005, ore 9, 15 e 20,30*

#### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (3614).
- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2006 (Tab. 1).
- Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 (Tab. 2).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (3613).

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (n. 540).
-





